



Regolamento di Utenza Servizio Idrico Integrato

**Approvato con delibera di
Consiglio di Amministrazione n.58 del 22 ottobre 2020**

INDICE

PREMESSA.....	4
SEZIONE A - SERVIZIO ACQUEDOTTO	4
PARTE PRIMA DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Definizioni.....	4
Art. 2 - Fornitura dell'acqua	5
Art. 3 - Tipologie delle forniture.....	5
Art. 4 - Sistema di distribuzione dell'acqua.....	6
PARTE SECONDA NORME PER LA FORNITURA	6
Art. 5 - Domanda di allacciamento alla rete dell'acquedotto	6
Art. 6 - Destinatario della fornitura e relative norme.....	7
Art. 7 - Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura	7
Art. 8 - Deposito Cauzionale.....	7
Art. 9 - Durata del contratto	8
Art. 10 - Contratti temporanei	8
Art. 11 - Fornitura su strade servite dalla rete di distribuzione.....	8
Art. 12 - Fornitura su strade non servite dalla rete di distribuzione.....	9
Art. 13 - Impianti interni di utenza	9
Art. 14 - Norme per l'esecuzione delle derivazioni	9
Art. 15 - Rinuncia all'esecuzione dei lavori	10
Art. 16 - Divieto di sub-fornitura ed uso dell'acqua	10
Art. 17 - Modalità per il recesso dal contratto di fornitura	10
Art. 18 - Successione nel rapporto di fornitura	10
Art. 19 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione.....	10
Art. 20 - Revoca della fornitura per abusi.....	11
Art. 21 - Obbligo del pagamento dei canoni maturati.....	11
Art. 22 - Interruzioni ed irregolarità del servizio	12
Art. 23 - Attività informativa e sensibilizzazione dell'utenza	12
PARTE TERZA - UTENZE, TARIFFE, ACCERTAMENTO DEI CONSUMI, MODI DI PAGAMENTO, MISURATORI.....	12
Art. 24 - Contributi di allacciamento	12
Art. 25 - Tipologie di utenze e fasce di consumo – Bonus Sociale Idrico – Portatori di handicap ...	12
Art. 26 - Tariffe dell'acqua	14
Art. 27 - Misura e pagamento dell'acqua – gestione morosità	14
Art. 28 - Misuratori	15
Art. 29 - Posizione e custodia dei misuratori	15
Art. 30 - Guasti agli apparecchi	16
Art. 31 - Lettura dei misuratori	16
Art. 32 - Irregolare funzionamento del misuratore	17
Art. 33 - Manomissione di sigilli	17
Art. 34 - Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente	17
PARTE QUARTA NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI.....	17

Art. 35 - Prescrizioni e collaudi	17
Art. 36 - Collegamenti di impianti ed apparecchi	18
Art. 37 - Serbatoi – Prese di terra.....	18
Art. 38 - Modifiche	18
Art. 39 – Danni - Responsabilità.....	19
Art. 40 – Perdite sottotraccia.....	19
Art. 41 - Vigilanza	20
PARTE QUINTA - FORNITURE PER USO PUBBLICO ED ANTINCENDIO	20
Art. 42 - Uso delle fontanelle pubbliche	20
Art. 43 - Prese d’acqua per scopi particolari.....	20
Art. 44 - Norme per le bocche antincendio	20
Art. 45 - Canoni per bocche antincendio	21
Art. 46 - Cauzioni per bocche antincendio	21
PARTE SESTA - DISPOSIZIONI VARIE	21
Art. 47 - Identificazione dei dipendenti	21
Art. 48 - Prescrizioni generali	21
Art. 49 - Sospensione dell’erogazione dell’acqua	21
Art. 50 - Reclami.....	22
Art. 51 - Applicabilità del diritto – Controversie.....	22
Art. 52 - Obbligatorietà.....	22
Art. 53 - Utenze abusive o irregolari.....	22
Art. 54 - Decorrenza e norme transitorie	23
Art. 55 - Oneri fiscali	23
SEZIONE B - SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE.....	23
PARTE SETTIMA - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI.....	23
Art. 56 Oggetto	23
Art. 57 Finalità	25
Art. 58 Definizioni	26
PARTE OTTAVA - ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA	27
Art. 59 Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla rete fognaria	27
Art. 60 Separazione degli scarichi e delle acque di origine meteorica	28
Art. 61 Approvvigionamento idrico autonomo e obbligo di installazione del misuratore	29
Art. 62 Obbligo Autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica	30
Art. 63 Allacciamento alle reti fognarie pubbliche.....	32
Art. 64 – Modalità tecniche di allacciamento	33
Art. 65 – Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento	34
Art. 66 - Visite tecniche - Verifica delle opere	34
Art. 67 - Caratteristiche tecniche delle fognature private	34
Art. 68 Passaggio attraverso proprietà privata	35
Art. 69 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento	35
Art. 70 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili	35
Art. 71 - Insedamenti temporanei - Scarichi occasionali ed indiretti	35

Art. 72 - Accertamenti e controlli	35
PARTE NONA - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI	36
Art. 73 Divieti imposti sugli scarichi	36
Art. 74 Trituratori di rifiuti	37
Art. 75 Impianti di pretrattamento	37
PARTE DECIMA - TARIFFE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE.....	38
Art. 76 Contratto per il Servizio di fognatura e depurazione.....	38
Art. 77 - Tariffa.....	39
Art. 78 - Contabilizzazione dei volumi di acque reflue	39
Art. 79 - Ritardo pagamenti	39
Art. 80 - Inosservanza delle prescrizioni autorizzative.....	39
Art. 81 - Rinvii.....	40
ALLEGATI.....	41
Allegato n.1 - COSTI PRESTAZIONI	41
Allegato n.2 - ZONE ESCLUSE DAL SERVIZIO FOGNATURA	42

PREMESSA

Il presente “Regolamento di utenza per il Servizio Idrico integrato” disciplina il servizio pubblico di distribuzione, fognatura e depurazione dell’acqua potabile che la Salerno Sistemi S.p.A., di seguito indicata con il termine Società, svolge per conto del Comune di Salerno nel relativo territorio comunale.

La Salerno Sistemi S.p.A. gestisce dal 1 marzo 2019, per il Comune di Salerno, il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue addotte all’impianto di depurazione comprensoriale ubicato nella Zona Industriale di Salerno e il servizio di depurazione delle acque reflue addotte al succitato impianto provenienti dall’area salernitana, in forza dell’affidamento da parte dell’Ente Idrico Campano (E.I.C.).

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione da parte dell’organo amministrativo della Società, abroga il Regolamento preesistente e viene trasmesso al Comune di Salerno.

Le variazioni al presente Regolamento dovranno essere sempre approvate dall’organo amministrativo della Società.

Nell’ambito della gerarchia delle fonti del diritto, il presente Regolamento si conforma alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti regionali e provinciali in materia di tutela ambientale, sanità ed igiene pubblica.

Il Regolamento è pubblicato sul sito web della società.

SEZIONE A - SERVIZIO ACQUEDOTTO

PARTE PRIMA - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento si intende:

- a) per tubazione stradale il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dall’impianto di captazione o distribuzione, portano l’acqua agli impianti di derivazione di utenza.

Tali impianti verranno realizzati a cura e criterio della Società che, nel corso della gestione attuerà tutte le manutenzioni e modificazioni opportune per adeguarli alle necessità del servizio.

- b) per allacciamento d’utenza o impianto esterno quel complesso di dispositivi, apparecchiature ed elementi compresi tra la tubazione stradale (esclusa) ed il punto di consegna dell’acqua all’utenza (compreso) individuato nel misuratore.

L’impianto esterno verrà eseguito a cura e criterio della Società che provvederà ad esercirlo effettuando le modificazioni e manutenzioni opportune per adeguarlo alle necessità del servizio e realizzando, se del caso sullo stesso impianto, anche allacciamenti per altri utenti.

L’esecuzione dell’impianto esterno è subordinata alla preventiva autorizzazione scritta rilasciata dal proprietario (o suo legale rappresentante) e dall’amministratore degli immobili interessati, nonché ai permessi delle autorità competenti;

- c) per impianto interno d’utenza il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l’acqua dal misuratore (escluso) agli apparecchi utilizzatori.

L’esecuzione delle opere dell’impianto interno e la manutenzione sono a carico del proprietario dell’immobile o per esso dell’utente che dovrà effettuarle con la massima cura essendo responsabile di tutti i danni che dovessero derivare dalle opere stesse e/o dalla loro erronea esecuzione;

- d) per misuratore l'apparato di misura dell'acqua ubicato presso le utenze, di cui la Società effettua la manutenzione. A tal riguardo si precisa che il misuratore è di proprietà della Società che ha, tra l'altro, la facoltà di sostituirlo d'ufficio in qualsiasi momento.

Art. 2 - Fornitura dell'acqua

- 1) La somministrazione di acqua alle diverse utenze è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente Regolamento e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Per le forniture ordinarie la Società erogherà acqua potabile con il sistema a misura, nei limiti della disponibilità derivante dalla portata delle fonti di approvvigionamento e nell'osservanza delle condizioni stabilite nel presente Regolamento; per le forniture a carattere provvisorio le condizioni particolari saranno fissate caso per caso all'atto della sottoscrizione della domanda di somministrazione.
- 3) Gli utenti che avessero bisogno di una pressione superiore a quella normale di esercizio dell'acquedotto potranno, previo benestare scritto della Società, installare un impianto di sopraelevazione, che dovrà essere dotato di idoneo dispositivo atto ad impedire che avvenga l'inversione del flusso idrico verso la rete dell'acquedotto ed il cui schema idraulico dovrà essere approvato dalla società.
- 4) La Società potrà fornire acqua anche per uso non domestico, nei limiti delle disponibilità e possibilità tecniche di erogazione, in relazione ai quantitativi richiesti, definendo con l'utente le condizioni particolari per la fornitura stessa.
- 5) Per il servizio di estinzione incendi la società eseguirà direttamente le opere necessarie sino alla proprietà privata ed effettuerà la fornitura a misuratore.
- 6) Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche da incendio e relative condutture esterne ed interne saranno a carico dell'utente.

Art. 3 - Tipologie delle forniture

- 1) Ai sensi dell'art. 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la fornitura dell'acqua è concessa con precedenza per gli usi civili.
- 2) Ai sensi della Deliberazione ARERA n.665/2017 (Approvazione del Testo Integrato Corrispettivi Idrici - TICS) la società può concedere, nei limiti della disponibilità e delle possibilità tecniche di erogazione e definendo con l'utenza le condizioni particolari per la fornitura idrica, erogazioni d'acqua per le seguenti tipologie d'uso:
 - a) uso domestico (uso residente, uso non residente, uso condominiale tenuto conto degli obblighi previsti all'Art.2 Comma 2 .1) ,
 - b) uso industriale,
 - c) uso artigianale e commerciale,
 - d) uso agricolo e zootecnico,
 - e) uso pubblico non disalimentabile,
 - f) uso pubblico disalimentabile,
 - g) altri usi (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Chiese e Luoghi di culto, Onlus e Associazioni, box e depositi non pertinenziali, utenze temporanee, condomini).
- 3) La Società applicherà per le predette tipologie d'uso tariffe differenziate per fasce di consumo secondo l'articolazione tariffaria di cui al successivo art.25, e secondo quanto stabilito con delibera Commissariale ATO Sele 4 n.35 e n.36 del 28/10/2016 pubblicata sul bollettino della Regione Campania n°80 del 29/11/2016.

Art. 4 - Sistema di distribuzione dell'acqua

- 1) La Società, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, concede normalmente erogazioni di acqua potabile con il sistema a misuratore.
- 2) Erogazioni a deflusso continuo, modulato da regolatori di deflusso, potranno essere concesse eccezionalmente.

PARTE SECONDA - NORME PER LA FORNITURA

Art. 5 - Domanda di allacciamento alla rete dell'acquedotto

- 1) La domanda di allacciamento alla rete dell'acquedotto deve essere formulata dal richiedente o da un suo legale rappresentante, indicando:
 - generalità, residenza e domicilio del richiedente;
 - l'uso al quale l'acqua è destinata;
 - il numero delle singole unità immobiliari che compongono l'immobile, nel caso di utenza condominiale;
 - l'ubicazione dell'immobile per il quale si richiede l'allacciamento;
 - il numero dei componenti di ciascun nucleo familiare per le utenze domestiche.
- 2) L'immobile deve essere in possesso dell'abitabilità o agibilità dal quale risulti la rispondenza ai requisiti urbanistici; nel caso di costruzioni nuove e/o ristrutturate, non potranno essere accolte domande di somministrazione di acqua da destinare ad edifici privi delle certificazioni di legge.
- 3) Qualora per soddisfare la richiesta di fornitura, la società debba installare in tutta o parte dell'opera di presa su proprietà privata o pubblica, l'utenza sarà concessa a condizione che il richiedente si faccia rilasciare dai proprietari e/o dai titolari di diritti reali, a sue spese e sotto la sua responsabilità, i necessari nulla-osta a che siano costituite le servitù di acquedotto per la costruzione e gestione degli impianti.
- 4) In casi particolari la Società potrà farsi carico di produrre la documentazione di cui al punto precedente, addebitando poi all'utente tutte le relative spese di cancelleria e di personale.
- 5) Resta comunque stabilito che tutti gli oneri previsti per la concessione del diritto di attraversamento sono a carico dell'utente (spese di contratto, depositi cauzionali, canoni annuali o altro).
- 6) Ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere necessarie all'installazione dell'impianto e della eventuale stipula del successivo contratto di fornitura è necessaria la sottoscrizione del soggetto che ha un titolo giustificativo del possesso dell'immobile; per le persone giuridiche, per enti, associazioni e condomini la sottoscrizione è apposta dal legale rappresentante, nel rispetto delle vigenti norme di legge. La documentazione necessaria può essere sostituita da apposita autodichiarazione, nei casi previsti a norma di legge.
- 7) In ogni caso la Società si riserva la piena facoltà, a suo insindacabile giudizio, di accettare ogni richiesta di allacciamento, previo accertamento tecnico, e di subordinarne l'accoglimento alla sottoscrizione ed accettazione del preventivo ed all'adempimento delle prescrizioni e determinazioni in esso contenute, con manleva da qualsiasi responsabilità per eventuali autorizzazioni carenti o per diritti di terzi, siano essi Enti pubblici o privati, relative a servitù necessarie all'esecuzione stessa dei lavori.
- 8) La Società non darà seguito alla domanda di allacciamento e quindi non eseguirà i relativi lavori se non sarà precedentemente versato, a garanzia degli impegni assunti, l'intero importo relativo ai costi di allaccio preventivati.
- 9) Con la sottoscrizione del contratto di fornitura idrica si intende che il richiedente ed il proprietario dell'immobile, in caso siano persone diverse, accettano il presente Regolamento.

Art. 6 - Destinatario della fornitura e relative norme

- 1) L'acqua viene di norma somministrata agli stabili ubicati in zone servite dalla rete idrica, mediante costruzione di una presa per ogni numero civico.
- 2) Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari degli immobili e/o utilizzatori della fornitura.
- 3) Nel caso di edifici costituiti in condominio, la fornitura può essere effettuata al condominio, per il quale risponde, ai sensi di legge, l'amministratore.
Potrà pure essere presa in considerazione, su richiesta dell'utente, l'installazione di tanti misuratori quante sono le unità immobiliari costituenti l'intero fabbricato.
In tal caso i singoli misuratori dovranno comunque essere collocati in batteria ai piedi del fabbricato stesso.
- 4) La Società potrà, a suo insindacabile giudizio, collocare i misuratori in batteria sui singoli piani all'interno del vano scale ed all'esterno degli alloggi, anziché ai piedi del fabbricato.

Art. 7 - Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura

- 1) Per avere diritto alla fornitura il richiedente, o suo legale rappresentante, oltre al versamento dell'importo preventivato per l'allacciamento e delle competenze accessorie (quali contributi, depositi cauzionali, etc.) dovrà provvedere alla firma del contratto, unico documento che impegna la Società alla fornitura dell'acqua. Il contratto dovrà essere firmato dal richiedente avente titolo ovvero da persona delegata, previa esibizione dell'atto di delega.
- 2) Nel caso di Enti pubblici, collettività o società, il contratto dovrà essere firmato dal legale rappresentante o da persona allo scopo delegata, previa presentazione della documentazione di legge.
- 3) Le spese di contratto e consequenziali sono a carico dell'utente.
- 4) Copia del contratto viene rilasciata al sottoscrittore, al quale saranno addebitati gli oneri connessi e di registrazione, se richiesta.

Art. 8 - Deposito Cauzionale

- 1) In applicazione delle Delibere emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), all'atto della stipulazione del contratto di fornitura ed anche in corso di utenza, la società chiederà all'utente, a garanzia degli impegni da questi assunti, il versamento di una somma di danaro a titolo di deposito cauzionale, fruttifero di interessi a tasso legale.
Per le utenze che usufruiscono del pagamento tramite domiciliazione bancaria, postale o carta di credito, non sarà richiesto alcun deposito. Tale previsione si applica agli utenti finali con consumi annui fino a 500 mc.
Nel caso in cui la domiciliazione automatica avvenga in un momento successivo alla stipula del contratto, il deposito sarà rimborsato con la prima fatturazione utile successiva alla attivazione della domiciliazione stessa.
- 2) L'ammontare del deposito è commisurato alla tipologia di utenza secondo la tabella approvata dalla società da riportarsi sul sito aziendale.
Potrà essere richiesto aggiornamento, anche in corso di contratto, all'inizio di ciascun periodo regolatorio stabilito dall'ARERA.
Al momento della sottoscrizione contrattuale e per i contratti già esistenti l'utente dovrà versare un ammontare del deposito cauzionale pari alla metà del valore complessivo dello stesso, la rimanente somma è rateizzata in due fatture, a decorrere dalla prima utile emessa successivamente all'attivazione dell'utenza.
- 3) La società, in caso di insolvenza dell'utente, potrà incamerare tale deposito fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze del presente

regolamento ed inosservanza della legge. In caso di ripristino del rapporto contrattuale, l'utente deve restituire il deposito cauzionale nella sua integrità.

- 4) Ad avvenuta cessazione di utenza il deposito sui consumi sarà calcolato a conguaglio sulla fattura finale.

Art. 9 - Durata del contratto

- 1) Il contratto di fornitura decorre dalla data di stipula, scade il 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se non disdetto da una delle due parti tramite richiesta scritta.
- 2) Nel caso di vendita dello stabile, di cessione dell'esercizio o della locazione, l'utente che intende recedere dal contratto di fornitura deve attenersi a quanto riportato nel successivo art. 17.

Art. 10 - Contratti temporanei

- 1) Per contratti temporanei si intendono quelli relativi a cantieri, manifestazioni, fiere, impianti temporanei e comunque tutte le forniture a carattere saltuario.
- 2) I contratti per le forniture temporanee saranno stipulati esclusivamente con i titolari delle utenze o con i loro legali rappresentanti.
- 3) Le modalità e prescrizioni relative ai contratti normali si estendono ai contratti temporanei, i quali sono inoltre soggetti alle seguenti condizioni:
 - a) la durata segue la scadenza indicata nelle relative concessioni comunali, salvo giustificata richiesta di proroga;
 - b) il quantitativo minimo di consumo da pagarsi è stabilito preventivamente in ragione degli usi dichiarati e/o dei consumi di utenze analoghe;
 - c) al termine della durata contrattuale ed all'atto della rimozione del misuratore verrà effettuata lettura dei consumi effettivi ed emessa fattura finale con la restituzione dell'anticipo a garanzia, maggiorato in base al saggio degli interessi legali, versato all'atto della stipula del contratto di fornitura idrica.

Tali concessioni potranno essere rinnovate per più volte dietro richiesta degli originari richiedenti.

Trascorso il termine di un anno senza tale richiesta, la Società potrà procedere senza alcun preavviso alla chiusura della derivazione.

Art. 11 - Fornitura su strade servite dalla rete di distribuzione

- 1) Nelle zone servite dalla rete di distribuzione, la società, entro i limiti della potenzialità dei propri impianti e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, concede la fornitura dell'acqua nel rispetto delle norme e condizioni previste nel presente Regolamento.
- 2) La derivazione, dalla tubazione stradale fino al misuratore, è eseguita esclusivamente dalla Società a seguito di domanda e l'onere relativo alla costruzione dell'allacciamento e di eventuali contributi è a carico del richiedente.

Tale onere verrà quantificato a mezzo di preventivo predisposto dalla Società.
- 3) Il preventivo, dopo l'accettazione dell'utente, comporta il pagamento del corrispettivo.
- 4) I prezzi previsti nel preventivo di spesa, saranno desunti dall'elenco prezzi per lavori della Regione Campania e, ove in questo non previsti, da prezzi analoghi praticati sul mercato.
- 5) Al termine dei lavori di realizzazione della derivazione la società redigerà consuntivo di spesa, e provvederà a accreditare/addebitare all'utente la differenza con quanto preventivato e pagato per accettazione dall'utente, qualora vi fossero differenze.
- 6) L'impianto rimane di proprietà del Comune e la Società ne assume la manutenzione ordinaria e straordinaria così come regolato in convenzione.

- 7) Non sono a carico della Società ripristini, tinteggiature, rifacimento di pavimentazione e/o rivestimenti ed ogni altro particolare non facente parte dell'impianto, comunque insistente sulla proprietà dell'utente.
- 8) I costi manutentivi sono assunti dalla Società per le condutture insistenti su suolo pubblico. La manutenzione delle condutture insistenti su proprietà privata è a carico del privato e si applicano le disposizioni di cui al punto 1 dell'Art. 19.

Art. 12 - Fornitura su strade non servite dalla rete di distribuzione

- 1) Per le zone non provviste di rete di distribuzione, la Società può accogliere le richieste, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti e di tutte le altre condizioni tecniche
- 2) La realizzazione delle tubazioni stradali sarà a totale carico dei richiedenti e queste saranno di proprietà del Comune, della cui rete acquedottistica faranno parte integrante.
- 3) Il costo di realizzazione sarà determinato secondo le modalità previste dal precedente articolo 11 e la Società ne assume l'onore della manutenzione.

Art. 13 - Impianti interni di utenza

- 1) L'acqua viene in ogni caso consegnata all'uscita dell'apparecchio di misurazione. Da questo punto ha inizio l'impianto interno la cui costruzione e manutenzione restano di esclusiva competenza e ad esclusivo carico dell'utente.
- 2) La Società declina qualsiasi responsabilità per i danni che potranno derivare agli impianti dell'utente in seguito ad eventuali modificazioni delle pressioni nella rete idrica di distribuzione.
- 3) La Società si riserva di procedere al cambio di pressione nel punto di consegna, con criterio discrezionale ed insindacabile, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità per mantenere l'efficienza del servizio.

In tal caso la Società ne darà tempestivo avviso agli utenti, affinché gli stessi possano disporre in tempo utile necessario all'adeguamento, a loro completa cura e spese, degli impianti interni al nuovo regime di pressione.

- 4) I guasti che in dipendenza di queste modificazioni di pressione potranno derivare alle tubazioni e/o agli impianti privati dovranno essere riparati a cura e spese dei singoli utenti.
- 5) Immediatamente dopo il misuratore, a cura e spese dell'utente, dovranno essere installati un rubinetto d'arresto, uno di scarico dell'impianto interno ed una valvola di non ritorno.

Art. 14 - Norme per l'esecuzione delle derivazioni

- 1) Spetta alla Società determinare, in presenza del richiedente o del suo rappresentante, le caratteristiche dell'allacciamento con particolare riferimento al tracciato dello stesso ed alla posizione del misuratore.
- 2) Il richiedente dovrà garantire che il percorso adottato rimarrà accessibile, ispezionabile nonché svincolato da qualsiasi tipo di servitù precedente, attuale o posteriormente costituita, sia per le parti interrate che per quelle in vista.
- 3) In caso contrario, il richiedente od il fruitore del servizio, provvederà a proprie spese alla normalizzazione che dovrà avvenire nell'osservanza di tutte le norme fissate dalla Società.
- 4) Con la restituzione di copia del preventivo (e dei suoi allegati) debitamente datata e firmata per integrale accettazione e con il pagamento della somma richiesta, che dovrà essere versata alla Società, la domanda di derivazione dell'utente è accettata e la Società eseguirà il lavoro entro i tempi previsti e stabiliti dalle normative vigenti in materia.

- 5) Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata esclusivamente per motivi dipendenti dall'utente, la società effettuerà a suo insindacabile giudizio (prima di procedere alla esecuzione dei lavori) l'aggiornamento dei costi d'opera.
- 6) Il preventivo si considera decaduto ad ogni effetto se il versamento non è fatto nei tempi stabiliti o segnalati nell'avviso di pagamento e pertanto la Società non si ritiene più impegnata a realizzare l'allacciamento.
- 7) La richiesta dei lavori e la loro esecuzione non impegna la Società alla fornitura che verrà concessa solo quando sarà formalizzato il relativo contratto.

Art. 15 - Rinuncia all'esecuzione dei lavori

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento, qualunque ne sia il motivo, la Società addebiterà le spese relative alla parte del lavoro eseguito, quelle per la rimozione del materiale utilizzato nonché i costi di preventivo, oltre agli oneri di recesso dovuti all'impresa esecutrice dei lavori quale appaltatore della Società.

Art. 16 - Divieto di sub-fornitura ed uso dell'acqua

- 1) E' fatto assoluto divieto di sub-fornitura dell'acqua ad altri locali che non siano quelli utilizzati dall'intestatario dell'utenza.
- 2) E' inoltre vietato utilizzare gli impianti di distribuzione dell'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto.

Art. 17 - Modalità per il recesso dal contratto di fornitura

- 1) Nel caso di vendita dello stabile, di cessione dell'esercizio o della locazione, gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono darne comunicazione scritta alla Società, la quale provvederà al rilievo della lettura finale ed alla chiusura del misuratore (senza rimozione) con apposizione dei sigilli alla valvola limitatrice o in alternativa (a discrezione della società) alla rimozione del misuratore con apposizione dei sigilli (in chiusura) alla valvola limitatrice, entro i tempi previsti dalle normative vigenti in materia; qualora le operazioni di lettura e chiusura del misuratore non potessero essere eseguite per cause imputabili al richiedente, la procedura di disdetta sarà sospesa.
- 2) In mancanza di tale disdetta essi restano unici responsabili nei confronti della Società e dei terzi e ne rispondono per ogni implicazione sia di carattere civile che penale.

Art. 18 - Successione nel rapporto di fornitura

- 1) Chi succede ad altri nella proprietà o nella locazione di un immobile nel quale sia attiva una fornitura dovrà presentare alla Società una nuova domanda di fornitura.
- 2) Nel caso di vendita o locazione dell'immobile, di cessione di esercizio e comunque in ogni caso di cessazione d'utenza, l'utente cessante dovrà darne immediato avviso alla Società verso la quale comunque sarà tenuto all'adempimento degli obblighi contrattuali.
- 3) Saranno a carico dell'utente subentrante le spese che la Società dovrà sostenere, ad esempio, per voltura e/o eventuali opere di revisione della presa.
Chi occupa locali in subaffitto non potrà ottenere la fornitura dell'acqua a proprio nome senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Art. 19 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

- 1) L'utente assume la vigilanza sul buono stato di efficienza e conservazione della derivazione e degli apparecchi di proprietà della società costituenti l'impianto e insistenti su proprietà privata e deve usare la massima diligenza perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti.

Tutti gli oneri per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, relativi ad impianti e/o tubazioni, a monte dei misuratori e comunque insistenti su proprietà privata, sono a totale carico degli utenti e/o proprietari. Resta inteso che le opere idrauliche vengono eseguite a cura della Società ed a spese degli utenti e/o proprietari, che ne assumono gli oneri di custodia e vigilanza; tutte le attività propedeutiche e complementari alla esecuzione delle opere idrauliche sono effettuate a cura e spese degli utenti e/o proprietari.

L'utente è quindi responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa, omessa vigilanza od incuria ed è pertanto tenuto a rimborsare eventuali spese di riparazione o sostituzione del tratto danneggiato.

- 2) L'utente deve provvedere a lasciare defluire una conveniente quantità d'acqua nella stagione invernale affinché il gelo non provochi danni alla condotta di presa, agli apparecchi relativi e al misuratore; le eventuali operazioni di disgelo sono in genere eseguite da personale della Società.
- 3) In ogni caso sono a carico dell'utente le spese per il disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni per danni a lui imputabili, nonché il consumo di acqua dispersa.
- 4) L'utente dovrà porre la massima cura nella ricerca e nella immediata eliminazione di guasti nel proprio impianto interno che potessero provocare dispersioni di acqua.
- 5) La Società non avrà alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'utente su eventuali aumenti di consumo anche sproporzionati che in conseguenza ne derivassero.
L'utente sarà pertanto tenuto, in ogni caso, a pagare integralmente l'acqua misurata dal misuratore.
- 6) Qualora l'utente rilevasse perdite di acqua o riscontrasse anomalie nella erogazione del servizio dovrà darne immediato avviso alla Società.
- 7) Gli eventuali danni provocati dalla fuoriuscita dell'acqua in caso di rottura delle tubazioni a valle del misuratore saranno a carico dell'utente.
Verificandosi danni agli impianti della Società, l'utente che vi avesse concorso in qualsiasi modo e misura sarà tenuto a risarcirli.

Art. 20 - Revoca della fornitura per abusi

- 1) L'utente a qualsiasi titolo e causa risponde civilmente e penalmente verso la Società, ritenendosi l'utente costituito in malafede anche agli effetti penali e senza pregiudizio della immediata chiusura della presa e della revoca della fornitura, per:
 - a) le manomissioni della condotta fino all'apparecchio misuratore compreso;
 - b) le destinazioni dell'acqua ad uso diverso da quello per cui fu concessa;
 - c) le derivazioni arbitrarie, sia pure con apparecchi amovibili, ancorché effettuate dopo l'apparecchio misuratore.
- 2) L'utente può solo estendere l'impianto entro i confini della sua proprietà purché a valle dell'apparecchio misuratore ed a condizione che l'acqua non sia destinata ad uso diverso da quello per cui è stata concessa.

Art. 21 - Obbligo del pagamento dei canoni maturati

La revoca della fornitura nei casi previsti dal precedente articolo ed in tutti gli altri del presente regolamento nei quali sia pronunciata colpa dell'utente non esime questi dal pagamento dei canoni dovuti, i quali dovranno anzi essere pagati in unica soluzione, indipendente dal risarcimento del danno.

Art. 22 - Interruzioni ed irregolarità del servizio

- 1) La società non ha responsabilità alcuna per ogni eventuale interruzione, limitazione di fornitura o per diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore, guasti od incidenti, scioperi ed esigenze tecniche.
- 2) Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva rispondente ai requisiti che verranno indicati dalla Società.
- 3) In nessuno di tali casi l'utente avrà comunque diritto ad abbuoni o risarcimento di danni.

Art. 23 - Attività informativa e sensibilizzazione dell'utenza

- 1) Al fine di favorire una positiva partecipazione al miglioramento del servizio da parte dell'utenza e di una interazione non conflittuale con il personale che gestisce il servizio acquedottistico, la Società avrà cura di informare e sensibilizzare l'utenza per un corretto uso dell'acqua e per favorire il risparmio idrico.
- 2) L'attività informativa riguarderà anche la lettura delle bollette e l'esplicazione della struttura tariffaria.

PARTE TERZA - UTENZE, TARIFFE, ACCERTAMENTO DEI CONSUMI, MODI DI PAGAMENTO, MISURATORI

Art. 24 - Contributi di allacciamento

Per ogni derivazione d' acqua dovrà corrispondersi da parte dell'utente:

- all'atto dell'allacciamento:
 - a) il contributo di allacciamento;
 - b) il contributo per la eventuale derivazione e servizio dell'impianto antincendio;
- ad allacciamento eseguito:
 - a) la quota fissa e l'importo relativo al consumo secondo la tipologia di utenza e la struttura tariffaria.

Art. 25 - Tipologie di utenze e fasce di consumo – Bonus Sociale Idrico – Portatori di handicap

L'Autorità di Ambito ATO Sele 4, con delibera n.32 del 24.09.2018, pubblicata sul bollettino della Regione Campania n.78 del 29/10/2018, ha determinato la **nuova articolazione tariffaria** da applicare a tutte le utenze in attuazione della delibera ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n.665/2017/R/idr del 28/09/2017 (TICSI).

Per le utenze domestiche residenti l'articolazione tariffaria sarà modulata sulla base del numero di componenti del nucleo familiare stabilendo un consumo pro-capite annuo di 18,25 mc.

La Società ha ampliato il consumo pro-capite annuo a 24 mc. (rif. art. 3 comma 3.5 della suddetta Delibera).

Nelle more dell'acquisizione del set informativo relativo al numero effettivo dei componenti si è adottato, come previsto dall'Autorità, il criterio pro-capite standard di **3 componenti**.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa dell'applicazione dell'articolazione tariffaria così come approvata dall'ATO Sele 4:

TIPOLOGIA UTENZE E FASCE CONSUMI

NON DOMESTICO	
Quota fissa	
Tipologia di utenza	fasce consumo (m ³)
ARTIGIANALE E COMMERCIALE	0 - 72
	73 - 108
	109 - 144
	145 - 180
	oltre 180
INDUSTRIALE	0 - 72
	73 - 144
	145 - 180
	oltre 180
PUBBLICO DISALIMENTABILE / PUBBLICO NON DISALIMENTABILE	0 - 252
	oltre 252
AGRICOLO E ZOOTECNICO	0 - 300
	oltre 300
ALTRI USI (Chiese e luoghi di culto, Onlus e Associazioni, box e depositi non pertinenziali, contratti temporanei e condomini)	0 - 144
	145 - 180
	181 - 216
	217 - 252
	oltre 252

DOMESTICO RESIDENTE E NON RESIDENTE	
Quota fissa	
Tipologia di utenza	fasce consumo (m ³)
DOMESTICO RESIDENTE (adozione del criterio pro-capite standard di 3 componenti)	0 - 72
	73 - 144
	145 - 216
	217 - 288
	oltre 288
DOMESTICO NON RESIDENTE	0 - 18
	19 - 72
	oltre 72

BONUS IDRICO

Si informa che ARERA con Delibera n. 897/2017/R/idr del 21.12.2017 e successive modiche e integrazioni, ha istituito il Bonus Sociale Idrico.

Il Bonus Sociale Idrico permette, agli utenti domestici residenti che versano in condizioni di disagio economico, di usufruire di uno sconto sulla tariffa relativo al servizio di acquedotto, fognatura e depurazione in coerenza con le disposizioni recate dal DPCM 13 ottobre 2016.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.salernosistemi.it

PORTATORI DI HANDICAP

Nel caso di Utenze con presenza nel nucleo familiare di **uno o più portatori di handicap** la Società riconosce un'agevolazione attribuendo un componente aggiuntivo (*es. famiglia con n. 5 componenti, di cui uno portatore di handicap: si applica la fascia di consumo con 6 componenti*).

Al fine di usufruire di suddetta agevolazione va presentata apposita istanza alla Società.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Certificato rilasciato dalla competente ASL, ai sensi dell'art. 4 Legge 104/92, ovvero la certificazione di cui alla normativa vigente, relativa alle leggi: 381/70, 382/70, 118/71, 18/80, 508/88, 509/88, **attestante lo stato di invalidità**;
- 2) Certificato medico attestante che, in relazione all'handicap, come certificato dall'ASL, e per la specifica terapia o per il particolare stato di invalidità, il disabile necessita di un uso speciale dell'acqua.

Al venir meno dei presupposti gli utenti beneficiari hanno l'obbligo di comunicarlo tempestivamente alla Società.

Art. 26 - Tariffe dell'acqua

1) Il prezzo della fornitura è composto dai corrispettivi relativi alla fornitura di acqua e da quelli relativi al servizio di fognatura e depurazione, sulla base dell'articolazione tariffaria di volta in volta deliberata dalle Autorità competenti (E.I.C. ed ARERA) secondo le disposizioni legislative vigenti.

La tariffa **relativa alla fornitura acqua** è differenziata per tipologia di utenza ed articolata per fasce di consumo, come disciplinato dall'art. 25.

La tariffa **relativa alla fognatura e depurazione** è unica e viene commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto e/o da altre fonti di approvvigionamento.

- 2) Sono dovuti dall'utente anche i costi a titolo di quota fissa, gli oneri fiscali o di altra natura inerenti la fornitura idrica nonché gli oneri di perequazione stabiliti dall'ARERA.
- 3) Il pagamento delle quote fisse e manutenzione dei misuratori nonché quello relativo alla manutenzione delle opere di presa è indipendente dal consumo ed è dovuto in qualsiasi caso.
- 4) Eventuali sospensioni di fornitura dovute ad interventi, lavori, condizioni particolari di esercizio, forza maggiore non danno luogo a sospensioni della quota fissa.
- 5) Le tariffe del servizio idrico integrato applicate sono pubblicate ed aggiornate sul sito aziendale www.salernosisemi.it ed in bolletta.

Art. 27 - Misura e pagamento dell'acqua – gestione morosità

- 1) Ogni consumo di acqua, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico dell'utente.
- 2) Le erogazioni si intendono poste in esercizio dalla data del verbale di prima lettura del misuratore.
- 3) Da tale data decorrono i termini contrattuali ed i corrispettivi pattuiti.
- 4) La cessazione comporta la cancellazione dal ruolo a partire dalla data dell'ultima lettura a chiusura.
- 5) L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal misuratore e rilevato periodicamente, secondo i parametri stabiliti dall'ARERA con delibera 218/2016/R/idr del 05.05.2016 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
- 6) I consumi saranno calcolati su base *pro-die* per un numero di fatture stabilito dalla delibera ARERA n°655/2015/R/idr del 06.12.2015 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
- 7) Al ricevimento della fattura, l'utente dovrà effettuare il pagamento (entro la data di scadenza) secondo le modalità riportate nella stessa.
- 8) In caso di ritardato pagamento della bolletta, oltre la scadenza indicata in fattura, l'utente sarà considerato moroso. La Società provvederà ad addebitare nella prima bolletta utile gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale europea (BCE) maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).
- 9) In caso di mancato pagamento della bolletta entro la data di scadenza riportata nella bolletta stessa, l'Utente è considerato moroso. La Società, in ottemperanza a quanto prescritto dal REMSI (Regolazione della Morosità nel Servizio Idrico Integrato), Allegato A alla Delibera ARERA n. 311/2019/R/idr del 17/07/2019 e ss.mm.ii., procede con le modalità di seguito descritte.

Decorsi almeno **quindici (15) giorni solari** dalla data di scadenza della bolletta, Salerno Sistemi invia all'Utente un primo **sollecito bonario di pagamento** mediante raccomandata con avviso di ricevimento o, ove disponga di tale informazione, a mezzo PEC.

A seguito dell'invio del sollecito bonario di pagamento, decorsi almeno **trenta (30) giorni solari** dalla data di scadenza (art. 4.5 REMSI) della fattura, Salerno Sistemi invia una comunicazione di **costituzione in mora** a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, ove disponga di tale informazione.

Nella costituzione in mora l'Utente è diffidato a provvedere al pagamento **entro e non oltre quaranta (40) giorni solari** dalla data di ricezione del Sollecito bonario.

In caso di persistenza della morosità la Società procederà alla limitazione della fornitura, sospensione del servizio, disattivazione della fornitura **secondo quanto prescritto dal succitato REMSI**.

Per **sospensione del servizio** si intende l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale.

Per **disattivazione della fornitura** si intende l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale.

Per **limitazione della fornitura** si intende la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti.

Nel caso di utenze domestiche residenti, laddove tecnicamente possibile, la Società attuerà la sospensione della fornitura invece della disattivazione del servizio. Il gestore non può procedere alla sospensione della fornitura delle utenze non disalimentabili.

Non appena il Cliente provvede a saldare il corrispettivo dovuto, il servizio di erogazione dell'acqua potabile viene riattivato nei tempi garantiti dallo standard (*Standard Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità: 2 giorni feriali*). Le richieste di riattivazione della fornitura pervenute alla Società oltre le ore 18,00 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal gestore come pervenute il giorno successivo.

L'avvenuto pagamento può essere comunicato alla Società tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica, fax, posta, o tramite il Servizio Clienti.

- 10) L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.
- 11) In caso di ripristino dell'erogazione, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio degli impianti e per le azioni svolte dalla Società a tutela dei propri diritti.

Art. 28 - Misuratori

- 1) I misuratori sono forniti esclusivamente dalla Società che ne stabilisce tipologia e calibro in relazione alla natura della concessione ed al consumo presunto che l'utente è tenuto a dichiarare all'atto del contratto.
- 2) La Società ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno senza l'obbligo di preavviso o di giustificazione; nel caso di variazione di calibro (per mutate caratteristiche dell'utenza) la Società si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative.
- 3) Gli utenti sono i consegnatari dei misuratori e pertanto sono responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.

Art. 29 - Posizione e custodia dei misuratori

- 1) I misuratori sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dalla Società e comunque di facile accesso al personale della società stessa.

- 2) Di norma l'installazione di tali apparecchi viene fatta in apposito manufatto (normalmente di dimensioni altezza 30cm, larghezza 50 cm e profondità 20 cm), dotato di sportello con chiave del tipo universale, costruito a cura e spese dell'utente; è fatto assoluto divieto di utilizzo di sistemi di chiusura (serrature) a cilindro o lucchetto.
- 3) Tale collocazione deve avvenire di norma al limite della proprietà in adiacenza al muro di recinzione oppure in nicchia sul muro perimetrale del fabbricato o in locale interrato (di uso comune), o nell'atrio e dovrà essere ubicato in modo da non essere esposto al gelo, né alla polvere e lontano da fonti di calore.
- 4) La Società, comunque, si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche.
- 5) La Società ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del misuratore, ove possibile, a spese dell'utente, qualora il misuratore stesso si trovi in luogo non idoneo alla sua verifica e conservazione.
- 6) L'adempimento di tutte pratiche è, in ogni caso, da considerarsi a totale cura e spese dell'utente, che se ne assumerà ogni responsabilità, anche per quanto attiene all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni di tipo urbanistico e vincolistico, afferenti alla collocazione del misuratore e del relativo manufatto.
- 7) Tutti i misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dalla Società.
- 8) L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dei misuratori, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione.
- 9) La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del misuratore, possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l'utente, alla sospensione immediata dell'erogazione, ed alla revoca della fornitura.

Art. 30 - Guasti agli apparecchi

- 1) L'utente deve provvedere a riparare dalle manomissioni il misuratore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.
- 2) Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Società affinché questa possa provvedere.
- 3) Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori, salvo i casi di danneggiamenti per dolo o per incuria, sono a carico della Società.
- 4) I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione della Società ed esclusivamente a mezzo dei suoi incaricati.

Art. 31 - Lettura dei misuratori

- 1) La Società provvederà alla verifica e lettura dei misuratori a mezzo di propri incaricati muniti di documenti di riconoscimento, con facoltà di procedere, quando lo ritenesse opportuno ad effettuare il controllo degli impianti interni per constatarne lo stato d'uso, le condizioni di funzionamento e la regolarità d'esercizio.
- 2) La lettura dei misuratori sarà eseguita periodicamente secondo i parametri stabiliti dall'ARERA con delibera 218/2016/R/idr (TIMSI) del 05.05.2016 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
- 3) L'utente dovrà consentire il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli eventuali impianti della Società.
In caso di assenza dell'utente, durante il normale ciclo di lettura, l'incaricato lascerà un'apposita comunicazione notificante l'avvenuto passaggio.

In caso di impossibilità di lettura del misuratore la società procederà a calcolare i consumi in base al *ca (consumo medio annuo)* secondo le modalità indicate dalla delibera dell'ARERA n° 218/2016/R/idr (TIMSI) del 05.05.2016.

- 4) La Società potrà procedere anche alla sospensione dell'erogazione dell'acqua, in caso di ripetuta impossibilità ad effettuare lettura.
- 5) In questa evenienza la riapertura del misuratore sarà effettuata a lettura eseguita e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento delle spese.

Art. 32 - Irregolare funzionamento del misuratore

- 1) Qualora venga riscontrata irregolarità di funzionamento del misuratore e qualora l'utente non abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione alla Società, il consumo dell'acqua per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso: la società procederà a calcolare i consumi in base al *ca (consumo medio annuo)* secondo le modalità indicate dalla delibera dell'ARERA n° 218/2016/R/idr (TIMSI) del 05.05.2016.
- 2) Nei casi di manomissione del misuratore, da imputarsi all'utente ed in carenza di elementi di riferimento ai consumi precedenti, il consumo viene determinato dalla Società sulla base di sue valutazioni tecniche.

Art. 33 - Manomissione di sigilli

La manomissione dei sigilli ai misuratori, alle saracinesche, ai rubinetti di arresto e a quanto altro posto in opera dal servizio acquedotto, comporta il pagamento da parte dell'utente di un indennizzo, nella misura stabilita dalle tariffe vigenti, oltre alle spese per il ripristino dei sigilli.

Art. 34 - Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente

- 1) Quando un utente ritenga irregolare il funzionamento del misuratore, può inoltrare richiesta di verifica del misuratore.
- 2) Nei casi in cui a seguito della verifica il misuratore risulti correttamente funzionante, la Società procede ad addebitare all'utente finale i costi del relativo intervento.
- 3) Qualora, in seguito a verifica, il misuratore risulti guasto o malfunzionante, la Società procederà alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati sulla base dei consumi medi degli ultimi tre (3) anni, ovvero in mancanza di questi, sulla base dei consumi medi annui degli utenti caratterizzati della stessa tipologia d'uso così come previsto dalla Delibera ARERA n. 655/R/idr del 23.12.2015 Allegato A (RQSII).
- 4) Nel caso venga constatato un irregolare funzionamento tale da fornire letture sottostimate, si provvederà a norma del precedente art. 32.

PARTE QUARTA - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 35 - Prescrizioni e collaudi

- 1) L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore e la relativa manutenzione, sono eseguiti con cura e spese dell'utente, in osservanza delle vigenti norme in materia.
- 2) La Società si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie.

Art. 36 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

- 1) E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
- 2) E' egualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza l'interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
- 3) Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
- 4) L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per impianti elettrici.
- 5) Qualora l'utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte non è assolutamente ammessa l'esistenza di connessione tra gli impianti interni diversamente forniti.
- 6) Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate in materia che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.
- 7) E' vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.
- 8) Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti alla preventiva approvazione della Società la quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 37 - Serbatoi – Prese di terra

- 1) Nel caso che si renda indispensabile, previa comunque autorizzazione da parte della Società, l'accumulo d' acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo previsto.
- 2) I serbatoi dovranno inoltre essere dotati di adeguata tubazione per il troppopieno, il cui imbocco andrà posto in corrispondenza del livello di massimo riempimento, oppure di idoneo dispositivo per l'interruzione automatica dell'afflusso.
- 3) E' inoltre vietato utilizzare le condutture dell'acqua come prese di terra in connessione con linee di apparecchi elettrici e telefonici.
- 4) La Società chiederà la totale rifusione dei danni derivanti dall'inosservanza di questa norma.

Art. 38 - Modifiche

- 1) La Società può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.
- 2) In caso di inadempienza la Società ha la facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescritto, senza poter reclamare danni o considerarsi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.
- 3) Da parte sua l'utente dovrà dare preventiva comunicazione alla Società nel caso che intenda apportare modifiche al manufatto ove è collocato il misuratore o all'allacciamento eseguito dalla Società alla condotta stradale.
- 4) La Società provvederà a spese dell'utente a quanto necessario per adeguare l'impianto alle nuove esigenze dell'utente.
- 5) L'inadempimento da parte dell'utente alle prescrizioni che precedono consentirà alla società su semplice comunicazione scritta, di tenere risolto di diritto il contratto di fornitura.

Art. 39 – Danni - Responsabilità

- 1) Sono di stretta competenza dell'utente la buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.
- 2) La Società, peraltro, non può essere in alcun modo chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.
- 3) L'utente deve porre quindi la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o disfunzioni nelle proprie condotte interne che possono provocare dispersioni d' acqua.
- 4) La Società non assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo che potessero comunque essere rilevati.
- 5) L'utente pertanto sarà tenuto a pagare integralmente l'acqua misurata dal misuratore, indipendentemente dal tempo e modo della sua venuta a conoscenza della dispersione d' acqua.

Art. 40 – Perdite sottotraccia

La Società applica, nei casi di perdite idriche sottotraccia a valle del misuratore a servizio dell'utenza, la procedura per il ricalcolo dei consumi, definita nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento.

La procedura del ricalcolo dei consumi si applica esclusivamente nei casi in cui la perdita idrica sottotraccia, non immediatamente rilevabile da parte dell'Utente, abbia le seguenti caratteristiche:

- a) sia localizzata nel tratto a valle del misuratore;
- b) sia causata dalla rottura della condotta per vetustà o fatto accidentale, fortuito e involontario, non imputabile all'utente, né a terzi;
- c) il tratto dell'impianto danneggiato non si presenti visibile, né rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente, in quanto coibentato e/o incamiciato in controtubi, in opere murarie, ovvero perché nascosto da terreno.

Il titolare dell'utenza del servizio idrico, che abbia riscontrato l'esistenza della perdita idrica sottotraccia, deve provvedere a darne tempestiva comunicazione scritta alla società, allegando la seguente documentazione:

- copia delle fatture rilasciate dai tecnici e dalle ditte che hanno condotto gli accertamenti tecnici, le verifiche e la riparazione della perdita sottotraccia, con data non anteriore a tre mesi dalla richiesta di ricalcolo; la fattura dovrà avere descrizione dei lavori di riparazione della perdita e degli importi dovuti per l'intervento eseguito (che rimane a carico dell'utente);
- documentazione fotografica comprovante l'esistenza delle circostanze che hanno generato il danno e l'avvenuta riparazione, con evidenza della data di scatto impressa sulle foto medesime.

Ad avvenuta acquisizione a protocollo della documentazione trasmessa la Società ne esaminerà l'idoneità e la completezza della istanza, disponendo accertamenti tecnici presso l'Utenza ove ritenga necessario procedere a verifica dei luoghi.

Se ne ricorrono i presupposti, la Società procederà al ricalcolo dei consumi da fatturare, che saranno conteggiati secondo la categoria di appartenenza (domestico residente, domestico non residente, non domestico), con applicazione della 1° fascia di consumo, unicamente per i consumi eccedenti la media storica degli ultimi 3 (tre) anni, ovvero, in caso di mancanza di letture effettive, per i consumi eccedenti la media relativa ai consumi dei 3 (tre) mesi successivi alla riparazione della perdita. In tal caso, le quote relative alla fognatura e depurazione non saranno contabilizzate.

Sono escluse dalla possibilità di ricalcolo le Utenze che abbiano già beneficiato della medesima procedura nel decennio precedente alla comunicazione per nuovo evento di perdita sottotraccia, ovvero non siano in regola con i pagamenti delle precedenti fatture del servizio idrico.

Art. 41 - Vigilanza

- 1) La Società ha sempre diritto di procedere ad ispezioni degli impianti e degli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata.
- 2) Il personale della Società, munito di tessera di riconoscimento, ha pertanto incondizionata facoltà di accesso, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio in armonia con quanto previsto dai regolamenti e dai patti contrattuali.
- 3) In caso di opposizione o di ostacolo, la Società si riserva il diritto di sospendere immediatamente la somministrazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia quindi stata accertata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.
- 4) Resta altresì salva la facoltà della Società di ritenere risolto di diritto il contratto di fornitura e di esigere il pagamento dei propri crediti anche di natura risarcitoria.

PARTE QUINTA - FORNITURE PER USO PUBBLICO ED ANTINCENDIO

Art. 42 - Uso delle fontanelle pubbliche

- 1) L'acqua delle fontanelle pubbliche può essere prelevata per usi domestici, limitatamente al necessario, ed è escluso tassativamente ogni altro uso.
- 2) E' solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi.
- 3) E' vietato prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti e/o, comunque, farne uso diverso da quello previsto al punto precedente.

Art. 43 - Prese d'acqua per scopi particolari

- 1) Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate dalla Società:
 - a) bocche antincendio;
 - b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse collettivo
- 2) Chiunque manometta o usi arbitrariamente tali prese sarà perseguito a norma di legge.

Art. 44 - Norme per le bocche antincendio

- 1) Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto; restano, pure, distinte le relative prese di alimentazione le quali non possono essere destinate ad utilizzazioni diverse.
- 2) La Società provvede alla realizzazione delle suddette prese.
- 3) L'utente deve fornire alla Società lo schema di installazione delle bocche antincendio, approvato dai VV.F, provvedendo, altresì, al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione e dandone immediata notizia alla Società.
- 4) In caso di inadempimento la Società ha diritto di applicare all'utente, a titolo di penale, per ogni bocca antincendio effettivamente installata, il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.
- 5) L'utente dovrà regolarizzare l'impianto nel termine che gli sarà assegnato e, persistendo l'inadempimento, la Società interverrà in surroga provvedendo a spese dell'interessato che la Società andrà a riscuotere con il procedimento di cui alla L. 14.04.1910 n. 639.
- 6) Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dalla Società uno speciale sigillo.

- 7) L'utente ha il diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.
- 8) Quando si è fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve farne comunicazione alla Società entro 24 ore affinché questa possa provvedere alla riapposizione dei sigilli.
- 9) Qualora fosse constatata la rottura dei sigilli per cause non dipendenti dall'estinzione di incendi, oppure non fosse stato dato l'avviso di cui sopra, l'utente dovrà pagare una penale pari a due volte il canone annuale, per ogni bocca trovata manomessa, nonché tutte le spese per quei provvedimenti che la Società ritenga opportuno intraprendere per tutelarsi dai prelevamenti abusivi di acqua e salvo il maggior danno accertato.

Art. 45 - Canoni per bocche antincendio

- 1) L'utente di bocche antincendio deve versare un canone annuo, che potrà essere fatturato anche frazionato secondo la cadenza prevista per gli altri usi.
- 2) Tale canone è stabilito in funzione del numero e del tipo delle bocche installate e verrà aggiornato a decorrere da ogni variazione tariffaria.
- 3) La manutenzione delle bocche stesse è sempre a carico dell'utente.

Art. 46 - Cauzioni per bocche antincendio

- 1) All'atto della sottoscrizione del contratto, l'utente finale si impegna al versamento del deposito cauzionale che sarà addebitato in bolletta nei termini e nella misura stabilita dall'ARERA (Del. 28 febbraio 2013, n.86/2013/R/idr e dalle eventuali successive modifiche intervenute).
- 2) Tale deposito potrà essere aggiornato anche in corso di contratto, all'inizio di ciascun periodo regolatorio stabilito dall'ARERA.
- 3) Sin dal momento della stipulazione del contratto resta stabilito che la Società, in caso di insolvenza dell'utente, potrà incamerare tale deposito fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze del presente regolamento ed inosservanza della legge.
- 4) Il deposito cauzionale è restituito, previa verifica dell'assenza di insoluti, ad avvenuta cessazione del contratto di somministrazione, maggiorato degli interessi al saggio legale vigente per tempo.

PARTE SESTA - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 47 - Identificazione dei dipendenti

- 1) I dipendenti della Società sono muniti di tessera di riconoscimento che dovranno esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.
- 2) E' vietato ai dipendenti della Società accettare, sotto qualsiasi forma, mance e remunerazioni dagli utenti.

Art. 48 - Prescrizioni generali

L'utente si impegna ad accettare ogni eventuale variazione che la Società ritenesse di dover apportare alla fornitura dell'acqua ed ai propri impianti, impegnandosi altresì a provvedere, a sua cura e spese ad ogni modifica e sostituzione che si rendesse necessaria, in conseguenza di quanto sopra, per quanto attiene gli impianti interni e gli apparecchi di utilizzazione.

Art. 49 - Sospensione dell'erogazione dell'acqua

- 1) Oltre ai casi previsti dai precedenti articoli del presente Regolamento, la Società si riserva il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua nei seguenti casi:

- a) quando l'impianto ed il misuratore risultino, a giudizio insindacabile della Società, collocati in posizione pregiudizievole al regolare svolgimento del servizio e l'utente non intenda provvedere alla sistemazione in conformità alle prescrizioni della Società stessa;
 - b) quando l'impianto ed il misuratore risultino, per incrementi di consumo non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti;
 - c) quando venga impedito l'accesso al personale della Società per la lettura del misuratore e per ogni controllo e verifica ritenuta opportuna;
 - d) in seguito a perdite accertate di acqua o guasti negli impianti;
 - e) quando vengano manomessi i sigilli al misuratore e agli impianti; in tal caso, l'utente verrà penalizzato nella misura di un'ipotesi di consumo calcolato in funzione dell'utilizzo e per un periodo decorrente dalla data dell'ultima lettura effettuata dalla Società;
 - f) qualora l'allacciamento, comprendendo in essi il misuratore e/o il manufatto relativo, risultasse in contrasto con la normativa in materia urbanistica emanata dalle competenti autorità locali;
 - g) In ogni altro caso di mancata osservanza del presente Regolamento.
- 2) La Società potrà, inoltre, a suo insindacabile giudizio, rimuovere l'impianto distributivo, sul quale da un periodo superiore ai due anni non esistano misuratori con regolare contratto di fornitura. In tal caso la società non ha obbligo alcuno di ripristino.

Art. 50 - Reclami

- 1) Eventuali reclami potranno essere presentati secondo le modalità riportate in fattura e stabiliti dalla delibera ARERA n°655/2015/R/idr del 06.12.2015 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
- 2) Non sono ritenuti validi reclami rivolti al personale della Società.

Art. 51 - Applicabilità del diritto – Controversie

- 1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le norme di legge, le disposizioni e gli usi vigenti.
- 2) Per ogni controversia tra la Società e l'utente è competente il Foro di Salerno.

Art. 52 - Obbligatorietà

Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

Art. 53 - Utenze abusive o irregolari

- 1) Chi, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento di fornitura, risultasse abusivamente allacciato alle reti dell'acquedotto o, pur essendo titolare di utenza, avesse realizzato derivazioni a monte del misuratore, è tenuto a segnalare tale situazione, per iscritto, nel termine di due mesi dichiarando la propria disponibilità ad accollarsi gli oneri per gli interventi e gli atti necessari alla regolamentazione dell'utenza.
- 2) Fatte salve le implicazioni penali ed i successivi interventi, la società segnalerà al Comune la presenza degli eventuali allacci non regolari e/o abusivi che saranno rilevati durante le attività di controllo e ricognizione della rete acquedottistica.
- 3) Il personale della Società potrà essere autorizzato, tramite ordinanza sindacale od ingiunzione giudiziaria, alla effettuazione di tutte le procedure tecnico finanziarie necessarie al recupero dei consumi abusivi pregressi e sarà autorizzato ad accedere alla proprietà privata dell'utenza al fine di constatare, anche in contraddittorio, l'abuso effettuato.

- 4) Se gli abusi sono precedenti all'inizio della gestione da parte della Società, questa effettuerà la riscossione dei consumi pregressi da parte delle utenze abusive riversandone l'incasso al Comune, diversamente tratterà gli incassi effettuati.

Art. 54 - Decorrenza e norme transitorie

Come esposto in premessa, il presente Regolamento di Utenza abroga e sostituisce il precedente Regolamento.

Art. 55 - Oneri fiscali

Tutte le spese, nessuna esclusa, ivi comprese registrazioni, bolli e oneri fiscali relativi agli atti e contratti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento, sono a carico dell'utente e addebitati in bolletta.

SEZIONE B - SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

PARTE SETTIMA - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 56 Oggetto

La presente sezione del Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo dei servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue di cui sia ammesso il recapito in rete fognaria pubblica ai sensi della vigente normativa e del presente Regolamento.

Ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle modalità previste dall'Autorità competente, sono individuate le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari connesse all'esercizio e all'utilizzo del servizio, sono fissati i limiti di accettabilità per gli scarichi immessi nelle reti fognarie e sono dettate le norme per esercitare il controllo di conformità degli scarichi, nonché per le verifiche connesse alla determinazione del corrispettivo dovuto dagli Utenti del servizio.

La presente sezione del Regolamento ha per oggetto:

- la procedura di allacciamento alla rete fognaria;
- le norme tecniche generali di allacciamento, di uso e di gestione della rete fognaria;
- le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari per l'immissione delle acque reflue domestiche nelle reti fognarie;
- le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite per l'immissione nelle reti fognarie delle acque reflue industriali, assimilate alle acque reflue domestiche, delle acque meteoriche scaricate in fognatura bianca o mista, ai sensi dell'art. 107 comma 1 del D. Lgs. 152/06, in base alle caratteristiche degli impianti di trattamento e in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06;
- la fissazione dei limiti di accettabilità in base alle caratteristiche dell'impianto consortile di trattamento delle acque reflue urbane, in modo da assicurare il rispetto delle seguenti indicazioni e finalità fissate dalle normative vigenti:
 - 1) valutare il livello di coerenza del carico nominale dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane in relazione al carico complessivo veicolato dal sistema fognario sotteso all'impianto medesimo;
 - 2) definire l'eventuale "capacità residua" di trattamento dell'impianto delle acque reflue urbane in rapporto al suo bacino d'utenza ed alle esigenze di collettamento delle acque reflue urbane non ancora soddisfatte;

- 3) verificare l'efficienza depurativa in un arco temporale significativo al fine di assicurare, comunque, il rispetto delle norme vigenti al proposito;
 - 4) evitare che l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane possa costituire "mezzo di diluizione" di sostanze/composti/fattori inquinanti derivanti dagli scarichi industriali non compatibili con il processo biologico di depurazione;
 - 5) individuare la tipologia di carichi inquinanti degli scarichi delle acque reflue industriali allacciati al reticolo fognario per i quali, in relazione alla loro pericolosità, si rende necessario, al di là degli imposti limiti normativi, un maggiore abbattimento presso gli insediamenti/impianti che li producono.
- il controllo degli scarichi immessi nelle reti fognarie pubbliche, per quanto riguarda la loro accettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/06;
 - i controlli per gli accertamenti in materia tariffaria e le modalità di determinazione e fatturazione dei corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione, nel rispetto delle normative vigenti e delle direttive delle Autorità competenti.

Il presente Regolamento si applica, per il servizio di fognatura e depurazione, a tutti gli Utenti del Comune di Salerno nonché agli Utenti dei comuni serviti dall'impianto di depurazione area salernitana allorché l'allaccio sia previsto direttamente nei collettori comprensoriali ad esso afferenti; relativamente al solo servizio di depurazione a tutti gli utenti ricadenti nei comuni del comprensorio area salernitana che scaricano i reflui nei collettori comprensoriali anche indirettamente tramite sistemi fognari non gestiti dalla Salerno Sistemi S.p.A.

I comuni serviti dall'impianto di depurazione area salernitana sono i seguenti: Baronissi, Bellizzi, Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Salerno, San Mango Piemonte, San Cipriano Picentino, Vietri Sul Mare.

Servizio Fognatura

Il servizio di fognatura gestito dalla Salerno Sistemi S.p.A. attiene alla conduzione delle fognature pubbliche nere, bianche e miste ubicate sull'intero territorio del comune di Salerno ad esclusione delle zone di cui all'allegato n. 2, laddove i sistemi fognari esistenti non sono stati trasferiti ancora alla Salerno Sistemi S.p.A..

Ai sensi del verbale di trasferimento da parte dell'Ente Idrico Campano della gestione della rete fognaria del comune di Salerno alla Salerno Sistemi S.p.A. del 27/02/2019:

- sono esclusi dal trasferimento e dalla gestione gli scarichi non collegati alla pubblica fognatura, nonché la gestione degli impianti per il trattamento esclusivo di "acque industriali";
- sono escluse dal trasferimento e dalla gestione la pulizia delle griglie (caditoie) in superficie in quanto parte integrante del servizio di spazzamento stradale, nonché lo smaltimento dei conseguenti materiali di risulta in conformità alla vigente legislazione;
- sono esclusi dall'affidamento e dalla gestione, in quanto non rientranti nella più ampia definizione di fognatura e di sistema di drenaggio urbano, tutti gli impluvi e/o aste torrentizie, naturali o artificiali, a cielo libero o tombati, che attraversano il territorio del Comune di Salerno;
- è esclusa dall'affidamento la gestione degli impianti fognari di tipo condominiale o privato di immobili e/o strutture di proprietà o gestite dal Comune di Salerno, tra l'altro con impiantistica promiscua con altri impianti;
- è esclusa la realizzazione di nuove opere di drenaggio urbano, il potenziamento ed adeguamento di quelle esistenti compreso la realizzazione di nuove caditoie;
- è escluso lo spazzamento delle sedi stradali comprensivo della pulizia delle griglie in superficie, con la rimozione del materiale depositatosi sopra le stesse (curando che sia evitato l'apporto di materiali diversi quali: terriccio, ghiaia, rifiuti, fogliame, ecc, nel pozzetto delle caditoie);
- sono esclusi i servizi di derattizzazione e disinfestazione;

- è esclusa le attività di controllo sull'anomala presenza di acqua sulla sede stradale compresi i sottopassi e di vigilanza sullo stato di pulizia delle griglie in superficie;
- è esclusa la rimessa in quota dei manufatti a seguito di rifacimento/manutenzione del piano stradale;
- è escluso il ripristino della pavimentazione stradale e dei cordoli in prossimità delle caditoie esistenti o da realizzare.

Individuazione del limite tra fognatura pubblica ed impianti fognari privati: Per la gestione del servizio di fognatura è stabilito quale confine tra le competenze del Gestore e dell'Utente il punto di immissione (pozzetto di allacciamento o altro manufatto idraulico) sul collettore principale in sede stradale. Compete, pertanto, all'utente, oltre alla realizzazione e alla gestione dell'impiantistica su suolo privato, anche la realizzazione e la gestione della condotta di allacciamento che insiste su suolo pubblico, fino alla dorsale di collettamento.

Servizio di pulizia e manutenzione delle caditoie: Le caditoie oggetto di pulizia sono quelle ubicate su suolo pubblico (in zone non confinate e di libero accesso). La manutenzione sarà effettuata per i soli manufatti di drenaggio urbano allacciati alle fognature di acque bianche o miste, ubicati su suolo pubblico. La Salerno Sistemi S.p.A. curerà lo svolgimento di tutte le attività atte a garantire la funzionalità idraulica delle caditoie stradali e dei relativi manufatti; non avrà competenza e responsabilità per danni derivanti da dissesti, da fattori meteorologici o da cedimenti strutturali.

Servizio Depurazione

Il servizio di depurazione gestito dalla Salerno Sistemi S.p.A. è omnicomprensivo della gestione del sistema di collettamento realizzato unitamente al predetto impianto di depurazione. Il sistema di collettamento è costituito dalla rete di collettori comprensoriali (incluse stazioni di sollevamento); I collettori comprensoriali hanno i tracciati che si sviluppano, nella maggioranza dei casi, nei territori dei comuni serviti.

Le opere gestite dalla Salerno Sistemi S.p.A. sono costituite: dall'impianto di depurazione area salernitana, dalla rete di collettori comprensoriali, da n. 10 stazioni di sollevamento di cui n. 6 ubicate lungo il litorale di Salerno e n. 4 ubicate lungo il litorale di Pontecagnano. Tali opere sono di proprietà pubblica e non possono essere interessate da qualsiasi modifica e/o manomissione senza la preventiva autorizzazione scritta rilasciata dalla Salerno Sistemi S.p.A..

Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli utenti; esso deve intendersi parte integrante di ogni contratto sottoscritto tra l'utente e la Salerno Sistemi S.p.A. senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Art. 57 Finalità

Il presente Regolamento disciplina gli scarichi domestici ed industriali che hanno come recapito la rete di collettori comprensoriali che convogliano i reflui all'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana, nel rispetto della legislazione comunitaria, statale e regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali vigenti, al fine di:

- proteggere la salute del personale operante nell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane (incluso il connesso sistema di collettamento);
- garantire che l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane e le attrezzature connesse (incluso il sistema di collettamento) non vengano danneggiate;
- garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane ed il trattamento dei fanghi non venga intralciato;
- garantire che gli scarichi provenienti dall'impianto di trattamento delle acque reflue urbane non abbiano conseguenze negative sull'ambiente;
- garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo dal punto di vista ambientale;
- promuovere e favorire il corretto e razionale uso dell'acqua presso gli insediamenti civili e produttivi allacciati alle reti fognarie, in applicazione delle norme vigenti.

Art. 58 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- **acque meteoriche di dilavamento:** acque derivanti da eventi atmosferici che, non assorbite e non evaporate, dilavano aree e superfici scoperte e sono canalizzate;
- **acque di prima pioggia:** i primi 2,5-5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si considerano pari ad 1 per le superfici lastricate od impermeabilizzate e pari a 0,3 per le superfici permeabili di qualunque tipo. Restano escluse dal computo suddetto le superfici incolte e quelle di uso agricolo;
- **acque bianche ed assimilabili:** le acque meteoriche e quelle provenienti da falde idriche sotterranee ovvero quelle regolarmente derivate dagli scaricatori di piena delle fogne miste;
- **acque nere:** le acque di scarico derivanti dalla trasformazione dell'acqua destinata al consumo umano, proveniente da insediamenti civili (bagni, cucine, lavanderie, etc.) e da insediamenti produttivi;
- **fognatura pubblica:** la rete di collettori fognari di proprietà pubblica mantenuta dal gestore;
- **fognatura privata:** la rete di collettori fognari di proprietà privata (anche in parte su suolo pubblico) realizzata e mantenuta dall'utente;
- **fognatura bianca:** la rete di collettori fognari destinati alla raccolta delle acque bianche ed assimilabili;
- **fognatura nera:** la rete di collettori fognari destinati alla raccolta delle acque nere;
- **fognatura separata:** la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- **fognatura mista:** la fognatura costituita da una rete unica destinata alla raccolta sia delle acque nere che delle acque bianche;
- **impianto di depurazione:** ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, al trattamento appropriato dei liquami convogliati nei collettori fognari comprensoriali e nei corpi idrici ricettori;
- **impianto di trattamento:** ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti qualitativi richiesti, nella fognatura pubblica, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;
- **acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- **acque reflue assimilabili alle domestiche:** quelle definite dall'art. 101 commi 7 e 7-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- **acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche;
- **scarico:** qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- **titolare dello scarico:** il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti domestici e/o industriali;
- **pozzetto di campionamento:** manufatto predisposto dall'utente posto a monte del punto di immissione nella fognatura pubblica, di libero accesso al gestore, ovvero alle altre autorità

deputate, per consentire l'esecuzione dei controlli quali-quantitativi delle acque di scarico e dei prelievi dei campioni;

- **acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerati;
- **beneficiari:** utenti che prelevano acqua da fonti autonome e la sversano, dopo l'uso, nella pubblica fognatura.

Si chiarisce che le acque reflue domestiche, nella accezione più generale del termine, possono suddividersi nelle seguenti categorie:

1. acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
2. acque reflue assimilabili a quelle domestiche di cui alle lett. a), b), c), d) e f) dell'art. 101, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 assimilabili per legge;
3. acque reflue assimilabili a quelle domestiche di cui alla lett. e) dell'art. 101, comma 7 del D.Lgs. 152/2006. Tali acque ed i relativi scarichi sono disciplinati dal Regolamento n° 6 del 24/09/2013 della Regione Campania pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 52 del 30 settembre 2013.

Per le ulteriori definizioni si rimanda a quanto indicato all'art. 74 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

PARTE OTTAVA - ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA

Art. 59 Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla rete fognaria

Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue, nuovi o esistenti, sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura secondo le modalità previste dal presente regolamento di seguito specificate, con costi a loro carico.

Per "zona servita da pubblica fognatura" deve intendersi quella ove la pubblica fognatura sia ubicata a una distanza non superiore a 200 metri dal limite della proprietà privata (con esclusione delle aree coltivate), qualora si raggiungano tali condizioni attraverso pubbliche vie o servitù attivabili.

Nelle località servite da rete fognaria, i titolari degli scarichi sono tenuti ad allontanarli mediante allacciamento alla rete fognaria, con spese a loro carico e secondo le modalità e prescrizioni del presente regolamento. Nell'ambito della sua attività di verifica sulle reti fognarie il gestore ha il dovere di segnalare al Comune l'inosservanza dell'obbligo di allacciamento affinché quest'ultimo possa emettere idonea ordinanza di allaccio.

Nel caso in cui il gestore, in applicazione del Piano d'ambito, dovesse eseguire estensioni della rete fognaria collegata ad idoneo impianto di trattamento ad aree precedentemente non servite, verrà inoltrata al Comune territorialmente competente richiesta di emissione di atti idonei all'obbligo di allacciamento alla rete fognaria per i titolari degli scarichi. Comune e Provincia territorialmente competenti saranno informati dal gestore della realizzazione delle opere e potranno derogare all'obbligo di allacciamento per i titolari degli scarichi in possesso di regolare autorizzazione allo scarico sul suolo o in corpo idrico superficiale fino a quando per gli stessi non sussista l'obbligo di richiesta di nuova autorizzazione allo scarico per intervenute modifiche sostanziali della rete fognaria interna, dei sistemi di trattamento e/o delle caratteristiche dell'utenza servita ovvero per i quali l'Autorità competente, in sede di rinnovo dell'autorizzazione per scarico sul suolo o in corpo idrico superficiale e anche in assenza di modifiche quali-quantitative dello scarico, ritenga maggiormente opportuno convogliare gli scarichi in fognatura e quindi al trattamento per motivi di igiene pubblica e tutela ambientale.

Deroghe all'obbligo di allacciamento potranno altresì essere previste in relazione a particolari condizioni tecniche, ambientali ed economiche, che rendessero particolarmente difficoltosa la realizzazione dell'allacciamento.

I titolari degli allacciamenti esistenti rimangono proprietari delle opere di collegamento alla rete fognaria di norma fino al punto di immissione nella fognatura pubblica e sono responsabili, nel tempo, degli oneri di manutenzione e gestione di tali opere.

59.1 Obblighi in capo agli utenti per la corretta gestione e manutenzione degli allacci su fogna pubblica

Ai sensi del verbale di trasferimento da parte dell'Ente Idrico Campano della gestione della rete fognaria del comune di Salerno alla Salerno Sistemi S.p.A. del 27/02/2019 per la gestione del servizio di fognatura è stabilito quale confine tra le competenze del Gestore e dell'Utente il punto di immissione (pozzetto di allacciamento o altro manufatto idraulico) sul collettore principale in sede stradale. Compete, pertanto, all'utente, oltre alla realizzazione e alla gestione dell'impiantistica su suolo privato, anche la realizzazione e la gestione della condotta di allacciamento che insiste su suolo pubblico, fino alla dorsale di collettamento.

A fronte di richieste di intervento ed in presenza di potenziali situazioni di pericolo (avvallamenti/sprofondamenti) per la pubblica sicurezza o di potenziale grave disagio per la collettività relative alla rete fognaria privata insistente su area pubblica (allacciamento) il gestore segnala al Comune detta situazione affinché lo stesso provveda con ordinanza di messa in sicurezza e ripristino a diffidare il privato alla realizzazione degli interventi di competenza.

A fronte di richieste di pronto intervento ed in presenza di situazioni di pericolo per la pubblica sicurezza o di grave disagio per la collettività che possano provocare danneggiamenti o disfunzioni sulla rete fognaria pubblica, il gestore garantisce la messa in sicurezza ed il ripristino anche della rete fognaria privata insistente su area pubblica (allacciamento). Il gestore informa il Comune e il privato titolare della predetta rete fognaria privata dell'effettuazione dell'intervento per consentirne, se possibile, il controllo, in caso contrario presenta al Comune idonea documentazione dello stesso. Il gestore trasmette all'Utente privato la rendicontazione tecnico-contabile degli interventi effettuati emettendo avviso di pagamento nelle forme e nei modi previsti dai regolamenti aziendali.

Art. 60 Separazione degli scarichi e delle acque di origine meteorica

Nella progettazione del sistema fognario a servizio delle nuove aree di urbanizzazione e per le nuove attività industriali, le reti di acque bianche e nere devono essere separate, indipendentemente dalla natura del sistema fognario esistente.

In virtù delle previsioni del Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania del 2019 deve essere rispettato il principio dell'invarianza idraulica rispetto alle acque meteoriche nell'ambito del drenaggio urbano. Pertanto il recapito preferenziale delle acque meteoriche su suolo privato e su suolo pubblico deve essere il sottosuolo, provvedendo, per aree soggette ad urbanizzazione, ad interventi di raccolta e drenaggio nel sottosuolo stesso dell'area interessata. In maniera residuale le acque meteoriche convogliate in reti di drenaggio devono essere collettate nel corpo idrico ricettore più vicino. Nel caso in questione è obbligatorio predisporre più tubazioni che convogliano direttamente verso il corpo idrico ricettore nei punti più vicini tecnicamente possibile. Sono assolutamente da escludere realizzazioni di fognature bianche di grandi dimensioni che raccolgano estese aree colanti e convogliano importanti portate in singoli punti dei corpi idrici ricettori. In ogni caso per eventuali reti di raccolta acque bianche, è necessario predisporre una verifica idraulica complessiva, fino al recapito finale, per definire la portata massima istantanea da convogliare, comunque non superiore a 10-20 l/s/ha. Eventuali soluzioni differenti, inclusa la realizzazione di manufatti a protezione del corpo idrico ricettore (vasche di prima pioggia, vasche di laminazione, ecc.) andranno autorizzate dalla Salerno Sistemi S.p.A. fermo restando che la gestione di detti

manufatti resta in capo al proprietario/gestore dell'opera a servizio della quale viene realizzata la rete di raccolta delle acque meteoriche.

L'immissione di acque meteoriche in fognatura bianche esistenti è ammessa solo se le stesse siano funzionalmente idonee, previo apposito studio idraulico complessivo, anche sulla rete esistente, sempreché il grado di riempimento dei collettori esistenti non superi l'80% calcolato con idonea legge di probabilità pluviometrica e con periodo di ritorno non inferiore a 25 anni.

Qualora il recettore delle acque bianche sia una fognatura che convoglia i reflui all'impianto di depurazione gestito dall'Azienda, la stessa potrà prescrivere idonei sistemi di pretrattamento e/o di regolazione delle portate sversate da realizzarsi a monte dell'allacciamento alla fognatura esistente o comunque a monte dell'immissione all'impianto di depurazione e/o al sistema di collettamento indicato in premessa.

Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche dilavanti le superfici scoperte.

In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti che potrebbero essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.

Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamento delle acque meteoriche in alcune aree dell'insediamento, la Salerno Sistemi S.p.A. può autorizzarne l'immissione nella rete delle acque nere imponendo specifiche prescrizioni.

Il controllo e la gestione delle acque di prima pioggia e di dilavamento delle aree esterne sono effettuate in base alle indicazioni normative nazionali e regionali.

In ogni caso l'installazione di dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia idraulicamente connessi (direttamente od indirettamente) con una fognatura che recapita all'impianto di depurazione gestito dalla Salerno Sistemi S.p.A., potrà avvenire solo previa acquisizione di parere espresso da parte della stessa, ed in conformità alle prescrizioni ivi impartite: in tali prescrizioni sarà compreso l'obbligo di separare e non avviare allo scarico la frazione separabile per gravità (sedimentazione, flottazione o disoleazione) raccolta dai suddetti dispositivi e la definizione del carico idraulico ammissibile.

Art. 61 Approvvigionamento idrico autonomo e obbligo di installazione del misuratore

Tutti gli utenti della rete fognaria che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto per usi domestici e non domestici, sono tenuti all'installazione ed al buon funzionamento di strumenti per la misura della quantità delle acque prelevate; tali strumenti devono essere ritenuti idonei dal Gestore e potranno essere diversi da quelli disposti dall'Ente che ha emesso la concessione all'emungimento di acqua di falda.

Tali misuratori devono essere installati a cura e spese degli utenti seguendo gli standard indicati dalla Salerno Sistemi S.p.A.; in seguito la Salerno Sistemi S.p.A. provvederà alla verifica dell'idoneità tecnica dello strumento di misura e dell'impianto, quindi applicherà il sigillo di controllo.

Il misuratore deve essere installato in posizione di facile accesso, disposto in corrispondenza della tubazione d'uscita del punto di prelievo stesso, a monte di qualsiasi derivazione, protetto dal gelo e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

La Salerno Sistemi S.p.A. può imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione del misuratore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.

Prima dell'attivazione dello scarico delle acque prelevate da fonti autonome i richiedenti dovranno comunicare alla Salerno Sistemi S.p.A. le seguenti informazioni:

- estremi della concessione all'emungimento emessa dall'Ente competente;
- generalità del proprietario ed utilizzatore dell'impianto di emungimento;

- la marca ed il tipo di misuratore installato, il numero di matricola ed il numero registrato dal totalizzatore;
- tipo di utilizzo dell'acqua emunta.

La sostituzione, manutenzione e/o riparazione dei misuratori deve essere effettuata a spese degli interessati che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente alla Salerno Sistemi S.p.A. eventuali guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo e procedere alle suddette operazioni. Ad avvenuta sostituzione, manutenzione e/o riparazione il personale SIIS provvederà alla riapposizione del sigillo.

Tutti gli approvvigionamenti idrici autonomi a qualunque uso adibiti, devono essere denunciati agli Enti competenti (Regione, Provincia, ecc.).

Resta fermo quanto disposto dall'art. 78 D.Lgs. 152/2006 e alla Tabella 1/A dell'Allegato 1 alla Parte Terza del medesimo D.Lgs. e, a tale fine, può essere imposta l'installazione di misuratori di portata e di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, nonché per l'adozione delle migliori tecniche disponibili ai fini della riduzione o eliminazione delle sostanze pericolose dagli scarichi.

Sullo scarico delle acque prelevate da fonti autonome potrà essere installato un misuratore per la misura dei volumi effettivi scaricati in pubblica fognatura. Il misuratore dovrà essere installato dall'utente che è tenuto ad effettuare la manutenzione dello strumento e ad assicurarne l'alimentazione elettrica in continuo.

Art. 62 Obbligo Autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica

La normativa di riferimento per la gestione degli scarichi di acque reflue è il Testo Unico Ambiente (D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.) e il Regolamento n° 6 del 24/09/2013 della Regione Campania pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 52 del 30 settembre 2013.

Secondo quanto prescritto dall'art. 124 del succitato Testo Unico sull'Ambiente **tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.**

62.1 Scarichi acque reflue domestiche

Gli scarichi di *acque reflue domestiche* di cui al precedente art. 58 “Definizioni” che recapitano nei collettori comprensoriali sono sempre ammessi, nel rispetto della citata normativa e del presente Regolamento.

L'utente deve comunque inoltrare richiesta di allacciamento alla Salerno Sistemi S.p.A.

62.2 Scarichi acque reflue assimilate

Gli scarichi di acque reflue *assimilate sono* gli scarichi di cui all'art. 101 – c. 7 D.Lgs. 152/2006 o gli scarichi di attività rientranti nella Tabella A del Regolamento Regionale n. 06/2013 ad eccezione di quelle di cui ai punti 1, 3, 4, 11, 12, 14, 21, 24, 26 e delle “pescherie”), per i quali non serve l'autorizzazione ma è sufficiente produrre Autocertificazione formulata dal titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico resa ai sensi e nelle modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti tipologici e quali-quantitativi richiesti dal Regolamento Regionale n. 06/2013 (rif. art. 16 del Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura dell'Ente Idrico Campano).

Per gli Scarichi di acque reflue *assimilate* ma di attività rientranti nella Tabella A del Regolamento Regionale n.06/2013 ai punti 1, 3, 4, 11, 12, 14, 21, 24, 26 e delle “pescherie”) è necessario acquisire l' “Attestazione di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche” rilasciato dall'Ente Idrico Campano (EIC).

62.3 Scarichi acque reflue assimilabili

Sono da considerarsi *assimilabili* alle acque reflue domestiche le acque provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali

provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense e le acque reflue scaricate da tutte quelle attività, che presentano le caratteristiche qualitative di cui alla Tabella B del Regolamento Regionale e che vengono convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale.

Per i restanti parametri o sostanze non ricompresi nella Tabella B, valgono i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n.152/06 per le emissioni in acque superficiali e in fognatura. Per queste attività non è richiesta l'autorizzazione, ma è fatto l'obbligo di consentire i controlli così come previsto ex D. Lgs. n.152/06 e di inviare una richiesta di assimilazione attraverso una Dichiarazione Inizio Attività all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura. Tale richiesta contiene la documentazione necessaria alla completa definizione dell'attività produttiva, delle modalità di scarico, e comprovante la quantità e qualità del refluo scaricato. L' autorità competente verifica, previa istruttoria, la richiesta di assimilazione e notifica al richiedente l'esito (accoglimento o rigetto) dell'istanza.

L'Autorità competente è l'Ente Idrico Campano (E.I.C.).

62.4 Scarichi acque reflue industriali

Gli scarichi di *acque reflue industriali* sono soggetti ad autorizzazione secondo le normative nazionali e regionali vigenti (A.U.A. o A.I.A.).

L'autorizzazione allo scarico si conforma al parere obbligatorio della Salerno Sistemi S.p.A. in merito alla idoneità tecnica e funzionale dell'impianto di depurazione (omnicomprensivo del sistema di collettamento di cui in premessa) a ricevere lo scarico.

Fermo restando il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, è fatta salva la facoltà di prevedere limiti più restrittivi rispetto a quelli tabellari di legge, in relazione al grado di funzionamento ed al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale.

Gli scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie che convogliano i reflui all'impianto di depurazione dell'area salernitana dovranno rispettare, nel punto indicato nell'autorizzazione, i valori limite di emissione autorizzati, in relazione al grado di funzionamento ed al livello di capacità residua dell'impianto di depurazione terminale.

Limiti di accettabilità degli scarichi più elevati rispetto a quelli di cui alla Tabella 3 dell'Allegato V alla parte Terza del D.Lgs. 152/2006 non potranno essere accettati in nessun caso.

Qualora venga accertata la presenza nello scarico di sostanze potenzialmente dannose per le strutture fognarie, per l'impianto di depurazione o per gli operatori, il parere della Salerno Sistemi S.p.A. può prescrivere il rispetto di limiti riferiti a parametri non contemplati dal D.Lgs. 152/2006, con riserva di verifica periodica da parte della Salerno Sistemi S.p.A..

La durata delle autorizzazioni ed i termini di presentazione della richiesta di rinnovo sono stabiliti dalla legge.

Le autorizzazioni rilasciate dalla Società prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano valide sino alla data di scadenza.

La titolarità dell'autorizzazione allo scarico per le persone giuridiche si intende attribuita all'impresa, ed il suo legale-rappresentante assume gli obblighi ed i diritti conseguenti.

La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche quali-quantitative delle caratteristiche dello scarico.

In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'utente che intende ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda.

62.4.1 Volture autorizzazioni

La successione nella proprietà dell'impresa/utente, con situazione dello scarico invariata, determina la successione nella titolarità dell'autorizzazione con obbligo di comunicazione del trapasso di proprietà all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione nonché alla Salerno Sistemi con contestuale richiesta di voltura dell'autorizzazione.

Nella domanda di voltura il nuovo titolare dell'attività dovrà altresì specificare di non aver apportato alcuna modificazione agli scarichi autorizzati e dovrà fornire idonea documentazione comprovante la variazione della titolarità.

In dettaglio il titolare dell'attività deve dichiarare che il ciclo produttivo non è variato, che le caratteristiche del refluo scaricato non è variato, che la quantità di refluo scaricato in termini di volumi e portata media e di punta non è variata. La Salerno Sistemi effettuerà comunque i necessari I titolari delle attività da cui originano scarichi di acque reflue in fognatura che siano soggetti a diversa destinazione, ad ampliamenti, a ristrutturazioni, che comportino variazioni qualitative o quantitative dello scarico, devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione all'autorità competente.

62.5 Scarichi acque di falda

E' vietato immettere nella fognatura nera le acque prelevate da cantine o piani interrati soggetti ad infiltrazioni di falda e le acque sotterranee prelevate con sistemi di abbassamento della falda. Il Gestore si riserva la facoltà di concedere l'autorizzazione per l'eventuale scarico di dette acque nella fognatura mista o bianca; in tal caso lo scarico dovrà essere dotato di uno strumento di misura idoneo per la quantificazione e pagamento della tariffa rispettivamente di fognatura e depurazione (fogna mista) o di sola fognatura (fogna bianca che recapita in corpo idrico ricettore).

Art. 63 Allacciamento alle reti fognarie pubbliche

Il proprietario dell'immobile (di seguito il Richiedente) di cui si vuole realizzare l'allacciamento presenta la relativa "**Richiesta nullaosta per allaccio fognario**" alla Salerno Sistemi S.p.A. corredata dalla documentazione indicata nel modello stesso. Tutta la modulistica è disponibile sul sito aziendale.

A seguito della presa in carico della succitata istanza il Tecnico incaricato dal Richiedente sarà contattato per concordare un eventuale sopralluogo e fornire le specifiche tecniche, entro 20 giorni lavorativi dalla Richiesta.

A seguito della predisposizione da parte del Tecnico Incaricato del progetto delle opere per l'allaccio fognario, conformemente alle specifiche tecniche fornite, sarà cura del Tecnico Incaricato presentare il progetto completo degli elaborati minimi richiesti.

A valle dell'esito conforme della pratica (progetto e relativi elaborati), Salerno Sistemi S.p.A. rilascerà il "**Nullaosta all'allaccio fognario**", entro 15 giorni lavorativi dalla data di protocollo della trasmissione del progetto completo di tutti gli elaborati.

Ove necessario saranno richieste integrazioni, che interromperanno i termini predetti.

Sarà cura del Richiedente/Tecnico Incaricato, acquisito il "Nullaosta all'allaccio fognario" di cui sopra, espletare tutte le pratiche propedeutiche all'esecuzione dei lavori (es. Richiesta occupazione suolo pubblico, presentazione CILA, ecc.) e comunicare alla Salerno Sistemi S.p.A., almeno una settimana prima, la **data di inizio lavori e presunta ultimazione lavori** (utilizzare il modulo disponibile sul Sito) per consentire a Salerno Sistemi S.p.A. di concordare il sopralluogo congiunto di verifica conformità delle opere realizzate.

A valle del sopralluogo Salerno Sistemi S.p.A. rilascerà copia del Verbale ed entro 7 gg. lavorativi dalla data del sopralluogo comunicherà l'esito dello stesso: in caso positivo sarà possibile procedere alla presentazione della "**Istanza di immissione in fognatura**" (utilizzare il modulo disponibile sul Sito) completa di tutti gli allegati ivi richiamati (incluso il Verbale di collaudo); in caso di prescrizioni sarà necessario concordare nuovo sopralluogo dopo l'attuazione delle stesse.

Valutata conforme la pratica di istanza di immissione in fognatura, la Società rilascerà entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza, il "**Permesso Allaccio in Fogna**" (PAF) che costituisce autorizzazione all'immissione in pubblica fognatura delle acque reflue.

Nel caso di approvvigionamento idrico da fonti proprie il PAF è rilasciato a valle della stipula del contratto di fognatura-depurazione.

In caso di scarichi di acque reflue industriali il Richiedente deve rivolgersi all'Ente Idrico Campano che attiva la relativa procedura di autorizzazione a cui la Salerno Sistemi è chiamata per fornire le specifiche tecniche ed esprimere successivamente parere sul progetto.

Sarà cura del richiedente comunicare alla Salerno Sistemi S.p.A., almeno una settimana prima, la **data di inizio lavori e presunta ultimazione lavori** (utilizzare il modulo disponibile sul Sito) per consentire a Salerno Sistemi S.p.A. di concordare il sopralluogo congiunto di verifica conformità delle opere realizzate.

A valle del sopralluogo Salerno Sistemi S.p.A. rilascerà copia del Verbale ed entro 7 gg. lavorativi dalla data del sopralluogo comunicherà l'esito dello stesso: in caso positivo sarà possibile procedere alla presentazione della "**Istanza di immissione in fognatura**" secondo la procedura sopra descritta.

Art. 64 – Modalità tecniche di allacciamento

Le opere, anche su strada pubblica, sono realizzate a cura e spese della parte interessata la quale resta unica responsabile nei confronti della Salerno Sistemi S.p.A. e di terzi per qualsiasi danno che possa derivare a persone o a cose durante l'esecuzione dei lavori.

Tutti gli allacciamenti alla rete di collettamento devono essere realizzati in modo tale da consentire eventuali controlli.

I lavori devono essere eseguiti secondo le modalità tecniche stabilite dalla Salerno Sistemi nel presente Regolamento, che potranno essere aggiornate periodicamente, nonché secondo le modalità specifiche che la Salerno Sistemi potrà prescrivere, che i richiedenti si impegnano a rispettare.

Il richiedente è responsabile dell'esecuzione dei lavori, sollevando la Salerno Sistemi S.p.A. da ogni richiesta di risarcimento per danni provocati a persone o a cose, direttamente od indirettamente riconducibili ai lavori suddetti.

Il progetto delle opere di allacciamento deve documentare le scelte effettuate e i relativi calcoli di dimensionamento sia per i manufatti tipo di interconnessione e collegamento, sia per eventuali manufatti speciali.

Tutti gli scarichi, prima di essere immessi nella rete fognaria pubblica, devono passare attraverso un pozzetto di ispezione. La cameretta realizzata all'interno della proprietà (o su suolo pubblico) deve essere facilmente accessibile ed avere dimensioni adeguate. La proprietà delle opere realizzate prima della dorsale di collettamento pubblica (come già indicato in precedenza) sia a monte sia a valle del pozzetto di cui sopra è del Richiedente a cui spetta la relativa manutenzione.

Tutti i costi per la realizzazione delle opere di allacciamento sono a totale carico del richiedente, compreso le spese per autorizzazioni, espropri, canoni concessori, ecc. e salvo i diritti di terzi.

L'allacciamento alle reti fognarie pubbliche è subordinato alla verifica da parte della Salerno Sistemi S.p.A. della capacità delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, nonché del rispetto delle prescrizioni e delle norme richiamate nel Regolamento.

Ogni stabile deve essere allacciato alla rete fognaria separatamente, il Gestore può autorizzare anche un unico allacciamento per più stabili della stessa proprietà. In casi particolari, su specifica richiesta, potrà essere autorizzato uno stesso condotto d'allacciamento a servizio di più proprietà. In tale ultimo caso, prima di costruire il condotto, i proprietari devono stipulare una servitù reciproca.

È vietato:

- l'allacciamento a gravità alla rete fognaria pubblica di fognature interne che abbiano il fondo di scorrimento ad un livello inferiore all'estradosso della rete fognaria pubblica;
- l'allacciamento di scarichi a gravità di locali al di sotto del piano stradale.

È facoltà del Gestore durante la costruzione totale o parziale di nuove fognature, predisporre gli allacciamenti nel modo più opportuno ed idoneo in relazione anche alla situazione del sottosuolo; in tali casi l'allacciamento dovrà essere eseguito in corrispondenza di quanto già predisposto.

Art. 65 – Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento

Le reti interne delle acque nere assimilabili a quelle di insediamenti domestici quali servizi igienici e cucine, quelle delle acque bianche e quelle che convogliano i reflui provenienti dal ciclo produttivo devono essere separate fra di loro fino ai punti di confluenza.

I condotti ed i manufatti per le acque reflue, assimilabili a quelle da insediamenti domestici, devono essere conformi alle norme stabilite dal presente Regolamento.

I condotti ed i manufatti per i reflui provenienti dal ciclo produttivo sono dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti ed impianti tecnologici.

Il titolare dell'autorizzazione è responsabile delle perfette condizioni di esercizio delle reti interne, le quali neanche occasionalmente ovvero a causa di malfunzionamenti potranno essere utilizzate per uso diverso da quello previsto in progetto.

In fase di progettazione dovranno essere scelti i materiali più idonei in funzione delle sostanze presenti negli scarichi.

A monte dell'immissione nei collettori comprensoriali dovranno essere realizzati pozzetti di campionamento per ciascuna rete interna realizzata; in funzione della quantità e della qualità degli scarichi potrà essere ammesso un unico pozzetto.

I pozzetti di ispezione saranno in posizione tale da consentire al personale di vigilanza l'accesso in qualsiasi momento direttamente dall'esterno degli insediamenti; devono essere costruiti in modo che si possano installare le strumentazioni di misura e campionatori automatici ovvero si possano effettuare i prelievi dei campioni e la misura della portata.

Sono fatte salve tutte le prescrizioni che la Salerno Sistemi S.p.A. riterrà opportuno sia in ordine al regolare funzionamento dei collettori comprensoriali che alla peculiarità delle acque di scarico prevedibili.

La Salerno Sistemi S.p.A. controlla l'osservanza delle prescrizioni emesse, ferme restando le responsabilità di progettista, direttore lavori ed impresa esecutrice.

Qualora l'allaccio o parte di esso avvenga su suolo pubblico rimarranno a carico del titolare dello stesso tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione dell'allacciamento, come i permessi per la occupazione di sede stradale o di suolo pubblico o privato, i provvedimenti relativi alla salvaguardia del servizio fognario e degli altri servizi che interferiscono con i lavori e tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico.

Art. 66 - Visite tecniche - Verifica delle opere

Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 63, durante l'esecuzione dei lavori la Salerno Sistemi S.p.A. ha facoltà di effettuare i controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità. In particolare i lavori che interessano le opere gestite dalla Salerno Sistemi S.p.A. devono essere eseguite a perfetta regola d'arte. In ogni caso l'utente è responsabile per ogni danno di qualsiasi natura derivante dall'esecuzione e dall'esercizio delle opere di fognatura interne e di allacciamento.

Art. 67 - Caratteristiche tecniche delle fognature private

I condotti di allacciamento alla rete pubblica di fognatura e di collettori comprensoriali devono essere il più possibile corti e rettilinei, opportunamente protetti ed impermeabili.

Sono fatte salve tutte le prescrizioni che la Salerno Sistemi S.p.A. riterrà opportuno sia in ordine al regolare funzionamento dell'impianto fognario che alla peculiarità delle acque di scarico prevedibili.

I condotti che convogliano i reflui provenienti da locali sottoposti alla quota stradale dovranno essere muniti, a cura e spese dell'utente, di idonei sistemi antirigurgito al fine di evitare l'allagamenti dei suddetti locali. La Salerno Sistemi S.p.A. non risponde comunque dei danni a terzi per eventuali rigurgiti del sistema fognario.

Degli eventuali danni a terzi derivanti da rigurgiti, stillicidi o altri inconvenienti, risponderà esclusivamente il titolare delle proprietà cui ha origine il fatto in solido con l'utente a cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

In ogni caso, a cura di ogni proprietario, dovrà essere garantita la sicurezza da ogni possibile invasione della proprietà da parte di acque fognarie e/o dilavamento stradale in caso di anomalo funzionamento della pubblica fognatura.

Art. 68 Passaggio attraverso proprietà privata

Nel caso in cui l'allacciamento alla rete fognaria pubblica o alla rete di collettori comprensoriali di un'utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, l'utente dovrà provvedere ad acquisire dai terzi la necessaria autorizzazione.

La Società resta comunque sollevata da ogni responsabilità civile e penale per abusi riguardanti l'occupazione temporanea o definitiva di proprietà private.

Art. 69 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento

La manutenzione, la pulizia e le eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà sia pubblica che privata, sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili.

Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento.

E' facoltà della Salerno Sistemi, nell'ipotesi in cui ricorrano condizioni, diffidare il soggetto titolare dello scarico per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione con l'indicazione di un termine di ultimazione dei lavori.

Art. 70 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili

Quando l'utenza viene allacciata alla rete fognaria pubblica, (incluso quando l'allaccio avviene direttamente nel sistema di collettamento comprensoriale indicato in premessa) è vietato l'uso dei pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione. Tali manufatti devono, pertanto, essere opportunamente bypassati e messi fuori uso previa pulizia, disinfezione, e demolizione ovvero riempiti con materiale inerte costipato.

Art. 71 - Insediamenti temporanei - Scarichi occasionali ed indiretti

Gli insediamenti temporanei, quali ad esempio cantieri per le nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere, che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura ovvero essere costituito da strutture provvisorie.

I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti temporanei devono essere autorizzati sia per lo scarico di acque nere che per quelle di pioggia e di falda.

Art. 72 - Accertamenti e controlli

Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, i tecnici della Salerno Sistemi sono autorizzati ad effettuare i controlli, dopo essersi qualificati mediante apposito tesserino/badge. Detto personale provvede al controllo degli scarichi industriali ed assimilabili ai domestici allacciati alla rete fognaria avente come recapito l'impianto di depurazione area salernitana.

Quali tecnici aziendali addetti ai controlli, essi sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento, alla presenza del titolare dello scarico o di persona

all'uopo delegata, ad accedere liberamente a tutti i reparti o locali in cui si svolge il ciclo di produzione, al fine di verificare la provenienza, la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, l'osservanza delle norme, delle prescrizioni autorizzative e del presente regolamento.

I controlli in oggetto riguardano, fra l'altro, la rilevazione del consumo d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, ai sensi del presente Regolamento, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, lo scarico dell'insediamento tramite un prelievo significativo per la verifica degli obblighi imposti.

Fermo restando il contenuto delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue, rilasciate dagli organi preposti ai sensi della normativa vigente, la SIIS, qualora dagli accertamenti compiuti dai propri tecnici emerga il pericolo di possibili disfunzioni all'impianto di depurazione area salernitana ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di rispettare i valori dei parametri indicati nella Tab. 3 dell'allegato 5 dei D.Lgs 152/2006 per scarichi in acque superficiali, informerà l'Ente Idrico Campano al fine di individuare i provvedimenti del caso.

Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del personale della SIIS nel punto assunto per la misurazione.

La Salerno Sistemi può prescrivere idonei strumenti di campionamento automatici per la verifica qualitativa degli scarichi ove i soggetti interessati non provvedessero autonomamente. In ogni caso gli strumenti installati dovranno garantire continuità di funzionamento e correttezza di misura, conformemente alle prescrizioni autorizzative ed al regolamento di fornitura del servizio di depurazione.

PARTE NONA - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 73 Divieti imposti sugli scarichi

I limiti di accettabilità stabiliti dalla normativa di riferimento, non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

E' altresì vietato diluire, al fine di cui al periodo precedente, gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dai successivi articoli del presente Regolamento, è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente e per il personale addetto alla manutenzione degli impianti.

In particolare è vietato lo scarico di:

- a) benzina, gasolio ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario o risultino non compatibili con il sistema di trattamento acque reflue primario o secondario;
- b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;

- e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38°C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- g) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- h) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento;
- i) oli esausti minerali e vegetali;
- j) sangue di macellazione;
- k) siero, latticello e salamoie;
- l) bagni esausti di decapaggio, defosfatazione e di ogni altro trattamento superficiale dei metalli;
- m) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.);
- n) fanghi di risulta da trattamento di depurazione;
- o) stracci, piume, paglie, peli, carnicci, feccia e vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva ecc. anche se triturati;
- p) liquami provenienti da attività zootecniche se in concentrazioni tali da inficiare il corretto funzionamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione.

L'inosservanza degli elencati divieti o lo scarico di altre sostanze/materiali non ammessi per legge in fognatura espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti della Salerno Sistemi S.p.A., dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Il titolare dello scarico è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'Ente di Governo d'Ambito (E.I.C.) ed alla Salerno Sistemi S.p.A., prima telefonica e quindi scritta, nel caso di sversamenti accidentali di qualsiasi sostanza vietata sopra indicata, che, anche se intervenuti all'interno di insediamenti privati, pervengano o possano pervenire all'impianto di depurazione.

Scopo di tale comunicazione consiste nel rendere possibile la tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto di depurazione terminale, atti a limitare gli effetti dannosi dell'incidente occorso.

Il titolare dello scarico è pertanto tenuto a seguire le disposizioni impartite, anche telefonicamente o verbalmente, dagli organi tecnici dell'Ente di Governo d'Ambito (E.I.C.) ed alla Salerno Sistemi S.p.A..

Art. 74 Trituratori di rifiuti

In relazione a quanto disposto dall'art. 107 del D.Lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., è vietato lo sversamento in fognatura dei rifiuti, anche se triturati.

Art. 75 Impianti di pretrattamento

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/06, ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori-limite adottati dall'Ente di Governo dell'Ambito competente (E.I.C.) in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia

assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

L'E.I.C. può prescrivere agli utenti, in conformità della disciplina Regionale ed ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 152/2006, adeguate forme di pretrattamento delle acque reflue, più restrittive di quelle previste dalla normativa nazionale.

Gli impianti di pretrattamento adottati od eventualmente imposti agli scarichi civili e produttivi, devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni dell'E.I.C. e/o della Salerno Sistemi S.p.A.

Ogni disattivazione dovuta a cause accidentali dovrà essere immediatamente comunicata all'E.I.C. ed alla Salerno Sistemi S.p.A., per iscritto.

La disattivazione per lavori di manutenzione, deve essere concordata preventivamente con l'E.I.C. e la Salerno Sistemi, cui va comunicata la data di disattivazione con lettera raccomandata/PEC (Posta Elettronica Certificata). Con le stesse modalità va indicata la data di riattivazione dell'impianto.

Il titolare dell'autorizzazione è l'unico responsabile del corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento dei residui prodotti, nel rispetto della normativa vigente.

La Salerno Sistemi S.p.A. provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di by-pass generale dell'impianto di trattamento.

L'utente è tenuto a presentare i risultati delle indagini eseguite in regime di autocontrollo secondo le frequenze indicate nel provvedimento di autorizzazione; la certificazione relativa agli autocontrolli analitici dovrà essere resa da soggetto iscritto a idoneo albo professionale.

La Società si riserva la facoltà di eseguire periodicamente indagini analitiche sulle acque di scarico degli insediamenti produttivi per accertarne la rispondenza agli standard di qualità indicati nel provvedimento di autorizzazione.

PARTE DECIMA - TARIFFE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI **FOGNATURA E DEPURAZIONE**

Art. 76 Contratto per il Servizio di fognatura e depurazione

Il contratto per il Servizio di Fognatura e Depurazione, comprensivo del sistema di collettamento, viene stipulato con il proprietario dell'immobile, con l'utilizzatore del servizio cui l'utenza si riferisce o con chi abbia titolo all'uso dell'immobile stesso.

Per tutti gli utenti che si approvvigionano di acqua da Salerno Sistemi S.p.A. si rimanda alla Sezione A del-presente Regolamento.

La facoltà di recesso ai sensi dell'art. 1569 del Codice Civile va esercitata per iscritto e presentata alla Salerno Sistemi S.p.A. da parte del titolare del contratto o dei suoi eredi o aventi causa, secondo le modalità indicate dalla Salerno Sistemi S.p.A.

In mancanza di tale disdetta il titolare del contratto, gli eredi o aventi causa sono responsabili in solido nei confronti della Salerno Sistemi S.p.A. e di terzi, rispondendone per ogni implicazione sia di carattere civile che di carattere penale.

Nel caso di trasferimento dell'immobile, cessione dell'esercizio, costituzione, cessione, estinzione dei diritti personali o reali di godimento, l'utente ed i suoi eredi sono responsabili del contratto finché il subentrante non chiede la voltura del contratto a proprio nome o la stipulazione di un nuovo contratto.

I titolari di scarichi, con l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico da parte dell'Ente/Autorità Competente, accettano automaticamente le Condizioni di fornitura e tariffazione del servizio di fognatura/depurazione stabilite nell'autorizzazione e nel nulla-osta del Gestore, nonché nel presente regolamento.

In assenza di un regolare titolo autorizzativo allo scarico l'utilizzo del servizio stesso è considerato abusivo, con tutte le conseguenze dal punto di vista civile e penale.

All'utente privo del dovuto regolare titolo autorizzativo sarà chiesto di regolarizzare la propria posizione nei confronti dell'Ente/Autorità Competente e della Salerno Sistemi S.p.A., mediante richiesta di regolare titolo autorizzativo e/o stipula di un contratto.

Qualora l'utente, oltre a non possedere la dovuta autorizzazione allo scarico, non risulti iscritto a ruolo per il servizio di depurazione, all'atto della stipula dovrà procedere al pagamento del corrispettivo per i servizi resi nei cinque anni pregressi, salvo che non dimostri che lo scarico sia attivo da un periodo più recente. I consumi saranno definiti sulla base del consumo medio dei tre mesi successivi o nel periodo di lavorazione per gli scarichi stagionali; tali consumi saranno rilevati dal misuratore esistente o dal misuratore che dovrà essere installato allo scopo. L'importo da corrispondere sarà determinato applicando le tariffe previste.

Art. 77 - Tariffa

Per il servizio di fognatura e depurazione (omnicomprensivo del servizio di collettamento dei reflui di cui in premessa) è dovuto il pagamento di una tariffa approvata dall'ARERA su proposta dell'E.I.C. che viene comunicata periodicamente alla Salerno Sistemi S.p.A. dall'Autorità di Ambito. Tale tariffa è di competenza della Salerno Sistemi S.p.A..

Art. 78 - Contabilizzazione dei volumi di acque reflue

Le tariffe di cui al presente articolo si applicano al volume dell'acqua scaricata determinato in misura pari al 100% dell'acqua prelevata.

Il volume dei reflui scaricati in fogna corrisponde a quello prelevato dalle fonti autonome e registrato dagli appositi misuratori. Se invece il beneficiario ha installato un misuratore sullo scarico finale i volumi saranno definiti in funzione delle misure rilevate da tale misuratore fino ad uno scostamento non superiore al 7% del volume di acqua complessivamente prelevato dalle fonti autonome; scostamenti superiori saranno ritenuti accettabili solo se viene presentata perizia giurata da un tecnico abilitato che ne giustifichi gli scostamenti. In mancanza di tale perizia il volume registrato dal misuratore allo scarico sarà incrementato fino al 93% dell'acqua prelevata da fonti autonome.

I volumi prelevati/scaricati saranno fatturati in ragione del consumo indicato dal misuratore e rilevato periodicamente, secondo i parametri stabiliti dall'ARERA con Delibera n. 218/R/idr del 05.05.2016 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni. In caso di impossibilità di lettura del misuratore, la Società procederà a calcolare i consumi in base al *ca* (consumo medio annuo) secondo le modalità indicate dalla Delibera ARERA n. 218/R/idr (TIMSI) del 05.05.2016.

In mancanza di dati storici verrà conteggiato il volume prelevato o il volume scaricato che sarà misurato in un periodo successivo all'installazione del misuratore e ritenuto significativo da parte della Salerno Sistemi.

Nel caso vengano immesse nei collettori comprensoriali acque parassite (di falda, drenaggi, ecc.) o di dilavamento di piazzali, la Salerno Sistemi S.p.A. si riserva di richiedere all'utente di sostenere i costi di gestione degli impianti gestiti dalla stessa Salerno Sistemi con riferimento alla componente tariffaria approvata dall'Autorità di Ambito e dall'ARERA.

Art. 79 - Ritardo pagamenti

Per i ritardati pagamenti dei Beneficiari saranno applicati gli interessi previsti dal ~~D.Lgs n. 231/02~~ all'art. 27 comma 8 del presente Regolamento.

Art. 80 - Inosservanza delle prescrizioni autorizzative

Fatto salvo quanto ribadito nei paragrafi precedenti, l'Autorità competente per territorio, su segnalazione dell'Autorità che ha effettuato il controllo o della Salerno Sistemi S.p.A. procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Fatte salve le sanzioni per chi effettua scarichi senza autorizzazione, l'inosservanza da parte dei titolari di autorizzazione allo scarico delle acque reflue nei collettori comprensoriali delle disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo V – Capo I (Sanzioni amministrative) e Capo II (Sanzioni penali) del D.Lgs. 152/2006, ove sono stabiliti la competenza e la giurisdizione per le sanzioni amministrative.

L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente qualora venga accertata l'inadempienza alle prescrizioni impartite ed in particolare in caso di:

- mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di trattamento e dei collettori privati di allacciamento.

La Salerno Sistemi S.p.A. inoltrerà all'E.I.C. e agli Enti Competenti la richiesta di revoca dell'autorizzazione e di interruzione dello scarico.

Art. 81 - Rinvii

Per quanto riguarda l'identificazione dei dipendenti, i reclami, l'applicabilità del diritto-controversie, l'obbligatorietà, le utenze abusive o irregolari, la decorrenza e le norme transitorie e gli oneri fiscali si rinvia agli articoli precedenti.

ALLEGATI

Allegato n.1 - COSTI PRESTAZIONI

<i>pr.</i>	<i>prestazione</i>	<i>costo (euro) (IVA esclusa)</i>	<i>imposta bollo (euro)</i>
1	RICHIESTA PREVENTIVO	50,00	0
2	ATTIVAZIONE FORNITURA (posa misuratore)	31.46	16,00
3	SUBENTRO (riapertura misuratore)	31.46	16,00
4	VOLTURA (esiste impianto – esiste misuratore aperto)	23.48	16,00
5	VOLTURA PER SUCCESSIONE MORTIS CAUSA O PER SEPARAZIONE (esiste impianto – esiste misuratore aperto)	0	16,00
6	VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE SOCIETA'/ CONDOMINI	0	0
7	DISDETTA - Chiusura / rimozione misuratore	0	0
8	CAMBIO MISURATORE	0	0
9	VARIAZIONE TIPOLOGIA DI USO IDRICO	0	0
10	ESENZIONE ADDEBITO FOGNATURA	0	0
11	VERIFICA LIVELLO DI PRESSIONE	40,00	0
12	VERIFICA IMPIANTO ESTERNO	0	0
13	RETTIFICA FATTURAZIONE (bolletta già pagata)	0	0
14	RICALCOLO BOLLETTA (bolletta non pagata)	0	0
15	VERIFICA FUNZIONAMENTO MISURATORE <u>FINO A DN 20</u> (incluso)	180,00	0
16	VERIFICA FUNZIONAMENTO MISURATORE <u>OLTRE DN 20</u>	250,00	0
17	RIATTIVAZIONE FORNITURA DOPO MOROSITA'	84,04	0
18	VERIFICA LETTURA MISURATORE	8,92	0
19	NOTE CREDITO (casi in cui si vanta un credito nei confronti della Società)	0	0
20	RICHIESTA NULLA OSTA PER ALLACCIO FOGNARIO	80,00	0
21	ISTANZA IMMISSIONE IN FOGNATURA	50,00	0

Allegato n.2 - ZONE ESCLUSE DAL SERVIZIO FOGNATURA

COMUNE	zona o quartiere ESCLUSI dal servizio Fognatura	VIA	Strade incluse nel servizio di Fognatura all'interno o in prossimità delle zone escluse
Salerno	Sala Abbagnano	viale degli Eucalipti	solo Viale degli Eucalipti di Sala Abbagnano solo Viale degli Eucalipti di Sala Abbagnano
Salerno	Sala Abbagnano	viale delle Ginestre	solo Viale delle Ginestre di Sala Abbagnano
Salerno	Sala Abbagnano	via Ennio D'Aniello	solo Via Ennio D'Aniello di Sala Abbagnano
Salerno	Sala Abbagnano	via Belvedere	solo via Belvedere di Sala Abbagnano
Salerno	Zona Industriale	via Fuorni	solo Via Fuorni della Zona Industriale
Salerno	Zona Industriale	via Delle Calabrie	solo Via Delle Calabrie della Zona Industriale